

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	37
DIFESA (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	53
FINANZE (VI)	»	70
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	81
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	83
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	85
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	86
AFFARI SOCIALI (XII)	»	87
AGRICOLTURA (XIII)	»	89
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	90
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	97

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	110
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	112
<i>INDICE GENERALE</i>	»	113

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.35 alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste telecomunicazioni) e X (Attività produttive commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742 Governo, approvato dal Senato

4

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 ottobre 2008.

**Decreto-legge 134/08: Disposizioni urgenti in materia
di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.
C. 1742 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.10 alle 9.45 e dalle 11.40 alle 11.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 30 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 31 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 25 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	22
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico. Atto n. 26 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 27 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	35
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 28 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	8
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	36

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. Emendamenti C. 1742-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	8
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. Emendamenti C. 1707-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	8
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Emendamenti doc. XXII, n. 1 e abb.-A	9

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Ugo Martinat e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 9.10.**Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

Atto n. 30.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2008.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, si riserva di presentare alla Commissione una proposta di parere sullo schema in esame, ricordando in proposito di aver sollecitato, nel corso della seduta dello scorso 16 ottobre, lo svolgimento di un dibattito che potesse fornirgli utili spunti di riflessione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 31.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Atto n. 25.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2008.

Il sottosegretario Ugo MARTINAT, rispondendo alle osservazioni svolte presso questa Commissione nel corso della seduta del 16 ottobre scorso, fa presente l'intenzione del Governo di rafforzare il settore del commercio con l'estero, che viene visto come una prosecuzione della politica industriale interna, con la previsione di due direzioni generali all'interno del Dipartimento per l'internazionalizzazione, la politica industriale, la competitività e la concorrenza: una per la politica commerciale e una per la promozione e l'internazionalizzazione. Dichiarò inoltre di condividere l'opportunità di aumentare l'intensità della lotta alla contraffazione, mentre, per quanto concerne il settore del turismo, osserva che esso è attribuito alla competenza di un autonomo dipartimento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: si tratta, quest'ultima, di una decisione che è stata assunta dal precedente Governo.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, dopo aver condiviso le osservazioni svolte dal rappresentante del Governo, presenta una proposta di parere con una condizione ed osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra. In proposito fa presente che questa proposta di parere tiene conto anche delle considerazioni svolte dal deputato Amici nella seduta dello scorso 16 ottobre in ordine alla opportunità di rafforzare l'attività di controllo sull'utilizzo dei fondi comunitari a livello regionale.

Sesa AMICI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, che ringrazia per l'approfondito lavoro svolto e per l'attenzione dimostrata nei confronti dell'opposizione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) si sofferma sui contenuti dello schema in esame, osservando in proposito che sarebbe opportuno prevedere la presenza di un'autonoma struttura per la gestione degli affari generali e le risorse umane appositamente istituita. Si sofferma quindi sull'articolo 4, comma 1, lettera e) dello schema in esame, che attribuisce alla Direzione generale per la politica e la proprietà industriale la competenza in materia di contrattazione programmata e politiche degli incentivi. In proposito osserva che tale competenza dovrebbe essere più opportunamente attribuita alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, disciplinata all'articolo 16 dello schema in esame.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, rispondendo alle osservazioni del deputato Stracquadano, fa presente che la propria proposta di parere già contiene un'osservazione con la quale si invita il Governo a valutare la possibilità, anche sotto il profilo normativo, di costituire la Direzione generale per gli affari generali e le risorse umane non come articolazione di un dipartimento, ma piuttosto come un ufficio di livello dirigenziale generale trasversale all'intero dicastero, specificamente competente per la gestione unificata delle risorse umane, strumentali e finanziarie, che garantisca il conseguimento delle massime sinergie a livello ministeriale.

Ritiene invece di fare propria l'altra considerazione svolta dal deputato Stracquadano, volta a suggerire che le attribuzioni in materia di contrattazione programmata e politiche degli incentivi siano attribuite alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. Presenta, pertanto, una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*), che contiene anche questa osservazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico.

Atto n. 26.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2008.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), che illustra.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Atto n. 27.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2008.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*), che illustra.

Sesa AMICI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore. La proposta di parere, infatti, non tiene conto delle osservazioni svolte presso questa Commissione dal deputato De Pasquale, né del dibattito che ha avuto luogo presso la VII Commissione in sede di espressione dei rilievi, i quali non sono stati fatti propri dal relatore.

Ritiene, in particolare, che costituisca un aspetto problematico quello della soppressione degli uffici scolastici provinciali, le cui competenze saranno attribuite alle regioni. Si tratta di uffici che svolgono funzioni delicate soprattutto in materia di mobilità del personale e di pensioni: la loro attribuzione alle regioni creerà problemi di varia natura e pregiudicherà l'efficienza dell'azione amministrativa al

riguardo. Sarebbe stato invece opportuno un maggiore approfondimento di questi problemi, anche alla luce delle riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, che il relatore non ha invece ritenuto di svolgere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Atto n. 28.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2008.

Annagrazia CALABRIA (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 5*), che illustra. In proposito osserva che si tratta di condizioni che recepiscono i rilievi formulati dalla V Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

Emendamenti C. 1742-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, interviene sugli emendamenti conte-

nuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1.100, 1.101, 2.100, 2.101 e 2.300. In proposito non rileva profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Emendamenti C. 1441-quater-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, interviene sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, nonché sui subemendamenti 0.39-quinquies.0100.201, 0.39-quinquies.0100.202 e 0.39-quinquies.0100.203. In proposito non rileva profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

Emendamenti C. 1707-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, interviene sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1. In proposito non rileva profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costi-

tuzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Emendamenti doc. XXII, n. 1 e abb.-A.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, interviene sugli emen-

damenti contenuti nel fascicolo n. 1. In proposito non rileva profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 25).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (atto n. 25);

visti i pareri espressi dal Consiglio di Stato il 24 luglio e il 28 agosto 2008;

visto che la V Commissione (Bilancio) ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento, nel presupposto che la cessazione dal servizio del personale che attualmente ricopre le posizioni dirigenziali oggetto di riduzione avvenga con una tempistica tale da garantire il conseguimento a partire dal 2009 dei risparmi di spesa previsti dalla normativa vigente;

visti i rilievi formulati dalla IX Commissione (Trasporti);

considerato che la soppressione dell'Alto commissariato per la lotta alla contraffazione, disposto dall'articolo 68, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, da un lato si iscrive in una politica di risparmio e razionalizzazione della spesa, e dall'altro va posta in relazione con l'intendimento di non far proliferare organismi autonomi o indipendenti senza ragioni, quando i relativi compiti possono essere svolti con pari efficacia dall'amministrazione centrale, politicamente responsabile, e considerato altresì che tale scelta non significa in alcun caso un minore impegno sul fronte delicatissimo della lotta alla contraffazione, che, al contrario, anche per esplicito e ripetuto intento

espresso dal Governo e in particolare dal Ministero dello sviluppo economico, va rafforzata e resa ancor più incisiva;

considerato che nel testo dell'articolo 17, comma 3, del regolamento non è stato indicato, accanto all'articolo 32-*quater* del decreto legislativo n. 300 del 1999, anche l'articolo 41, comma 1, della legge n. 3 del 2003, il quale, al pari del primo, disciplina le competenze dell'Istituto superiore della comunicazione e delle tecnologie dell'informazione;

considerato che lo schema di regolamento in esame presenta una tabella A in cui figura una dotazione organica ripartita per aree e per fasce economiche, secondo un'articolazione, quindi, che non è prevista dal Contratto Nazionale 2006-2009, comparto Ministeri, il quale introduce, all'articolo 6, un sistema di classificazione del personale per aree, ciascuna delle quali individua livelli omogenei di competenze, e per profili professionali, e considerato che, d'altronde, lo stesso schema di regolamento, all'articolo 22, comma 2, fa riferimento al criterio previsto dal contratto nazionale;

considerato che il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane, di cui all'articolo 17, è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni relative agli affari generali e alle risorse umane, le quali per loro natura riguardano tutti i Dipartimenti;

considerato che l'unificazione delle due componenti della politica regionale

unitaria, quella comunitaria e quella nazionale, in un'unica direzione generale, è positiva a condizione di un adeguato rafforzamento delle strutture;

considerata la necessità di una più chiara definizione di alcune competenze dei dipartimenti e delle direzioni generali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

nell'assetto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico sia prevista una struttura *ad hoc*, almeno di livello dirigenziale generale, allocata presso il Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza, che svolga esclusivamente i compiti di lotta alla contraffazione e di difesa del *Made in Italy*;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione dell'articolo 17, comma 3, con l'espresso rinvio all'articolo 41, comma 1, della legge n. 3 del 2003;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare la tabella A, recante la nuova pianta organica, prevedendo una dotazione organica articolata solo per aree, nonché di introdurre all'articolo 22 un richiamo alla necessità di individuare con un successivo provvedimento i contingenti di profilo;

c) valuti il Governo la possibilità, anche sotto il profilo normativo, di costituire la Direzione generale per gli affari generali e le risorse umane non come articolazione di un dipartimento, ma piuttosto come un ufficio di livello dirigenziale generale trasversale all'intero dicastero, specificamente competente per la gestione unificata delle risorse umane, strumentali e finanziarie, che garantisca il conseguimento delle massime sinergie a livello ministeriale;

d) valuti il Governo la possibilità di un rafforzamento delle strutture per garantire che rimanga intatta la capacità di indirizzo e sorveglianza del Dipartimento di cui all'articolo 13;

e) valuti, infine, il Governo l'opportunità di apportare al testo dello schema di regolamento le seguenti ulteriori correzioni, ferma restando la necessità di tenere conto, nel recepimento dell'osservazione di cui alla successiva lettera Z), relativa alla Direzione generale per gli affari generali e le risorse umane, dell'eventuale recepimento dell'osservazione di cui alla lettera c) del presente parere:

A) *Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 2 con i seguenti:*

1. Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;

b) Dipartimento per l'energia;

c) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

d) Dipartimento per le comunicazioni e le risorse.

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano il conseguimento degli obiettivi del Ministero attraverso l'esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative Direzioni generali con il supporto delle rispettive risorse.

B) *Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3.

(Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione).

1. Al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di promozione della competitività e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprietà industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consuma-

tori e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato.

2. Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione e si articola nei seguenti cinque Uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per la politica industriale e per la lotta alla contraffazione;

b) Direzione generale per il mercato, la concorrenza e per il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica;

c) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;

d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;

e) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

C) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: « *d-bis*) azioni per la creazione di imprese innovative e finanza d'impresa ». Al medesimo comma, sopprimere le lettere e) e m).

D) All'articolo 5, nel titolo e nel comma 1, sostituire le parole: « Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica » con le parole: « Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ».

Al comma 1, sostituire le parole: « e i compiti di spettanza del Ministero » con le parole: « per le politiche di spettanza del Ministero ».

E) All'articolo 6, lettera h), sostituire le parole: « vigilanza sulle S.C.E. e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene

la promozione cooperativa » con le parole: « vigilanza sulle Società Cooperative Europee e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene la promozione cooperativa ».

F) All'articolo 7, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: « Direzione generale per la politica commerciale » con le parole: « Direzione generale per la politica commerciale internazionale ».

Al comma 1 sostituire le parole: « svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero » con le parole: « svolge le funzioni ed i compiti per la parte di spettanza del Ministero ».

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « miglioramento dell'accesso di merci » con le parole: « miglioramento dell'accesso di prodotti ».

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: « iniziative nei paesi terzi per l'attrazione di risorse dall'estero ».

G) All'articolo 8, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: « Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione » con le parole: « Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi ».

Alla lettera a) sostituire l'intero testo con il seguente « elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi ».

Alla lettera c), dopo le parole: « sistema camerale e fieristico », inserire le parole: « università e parchi tecno-scientifici ».

Alla lettera d), sostituire le parole: « supporto all'adozione » con le parole: « partecipazione alla preparazione ».

H) All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Il Dipartimento per l'energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione e uso dell'energia, promuovendo la competitività, lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica ».

Al comma 2 sostituire la lettera *b*) con la seguente: « *b*) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche ».

I) *Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

ART. 10.

(Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche).

1. La direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;

b) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia – Direzione UNMIG;

c) relazioni con le organizzazioni internazionali, con gli organismi comunitari e con le amministrazioni di altri Stati nel settore delle risorse minerarie;

d) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;

e) programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;

f) definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;

g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitività nazionale;

h) sviluppo delle tecnologie per la cattura e per il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica;

i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro;

l) laboratori di analisi e sperimentazione.

L) All'articolo 11, nel titolo e nel comma 1, sostituire le parole: « Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche » con le parole: « Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche ».

Alla lettera *f*) sostituire le parole « di gas » con le parole « del gas »

Sostituire la lettera *h*) con la seguente: « *h*) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico ».

Dopo la lettera *h*), aggiungere le seguenti:

« *i*) relazioni con imprese, amministrazioni e istituti operanti nel settore dell'energia e vigilanza su enti e istituti strumentali;

l) accordi bilaterali e multilaterali per la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese nel settore dell'energia;

m) promozione di programmi di formazione e informazione sull'energia, la sua produzione, trasformazione e uso efficiente;

n) valutazione di costi e di prezzi dell'energia, rapporti con il sistema di domanda e i consumatori;

o) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie ».

M) All'articolo 12, sostituire le lettere dalla *b)* alla *m)* con le seguenti:

b) indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico;

c) reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;

d) programmi di produzione di energia nucleare, inclusi i processi autorizzativi e le garanzie di sicurezza;

e) gestione dei materiali radioattivi e smantellamento degli impianti nucleari dismessi;

f) sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle imprese e tecnologie afferenti;

g) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia e il ciclo dell'idrogeno;

h) promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e sviluppo dell'offerta;

i) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia, incluse le procedure « ecolabel » ed « ecoaudit »;

l) programmi e piani di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;

m) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile.

N) *Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

ART. 13.

(Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica).

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per lo

sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del Cipe, nelle materie di competenza, e l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società « Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. » e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;

b) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;

c) Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.

4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

O) *Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

ART. 14.

(Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria).

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria si articola in quattordici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a) supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento e la definizione delle

iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e nazionali, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario e nazionale;

b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;

c) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;

d) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;

e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;

f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;

g) inoltre agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;

h) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;

l) esercizio delle funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativamente ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

m) analisi in materia di struttura e tendenze socioeconomiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio economico territoriale; progetto « obiettivi di servizio » del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

n) analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politiche pubbliche;

o) analisi delle politiche e degli strumenti per lo sviluppo territoriale locale; relative statistiche e indicatori;

p) progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attività di relazione con organismi internazionali.

P) *Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

ART. 15.

(Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale).

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a) coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;

b) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;

c) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;

d) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonché la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;

e) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro.

f) proposte normative relative al FAS e istruttoria delle delibere di riparto e assegnazione FAS da parte del CIPE;

g) supporto al Capo Dipartimento per la programmazione finanziaria del FAS. Verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione unitaria di politica regionale. Costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione;

h) gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti;

i) sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio; consulenza e supporto informatico;

l) progetti per il miglioramento delle competenze tecnico-amministrative degli organi per le politiche regionali.

Q) *Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

ART. 16.

(Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali).

1. La Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali si

articola in undici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a) gestione degli strumenti di incentivazione alle attività industriali, del commercio e dei servizi, volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e all'accrescimento della competitività;

b) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di incentivazione per l'innovazione tecnologica, i programmi integrati di ricerca e sviluppo, per la ricerca applicata e gestione dei relativi interventi;

c) gestione dei restanti strumenti di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero;

d) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area ed altri strumenti della programmazione negoziata;

e) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita e l'innovazione nelle nuove imprese;

f) interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, delle aree di crisi per la riconversione industriale;

g) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;

h) attività concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto alle imprese rientranti nelle competenze della Direzione Generale affidate al Ministero, anche in relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni;

l) iniziative per l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento nell'ambito della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;

m) azioni di raccordo degli interventi di agevolazione alle imprese che coinvolgono altri soggetti;

n) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;

o) altre azioni a sostegno delle PMI.

R) All'articolo 17, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: « dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane », con le parole « Dipartimento per le comunicazioni ».

Al comma 1, aggiungere, al termine, le parole: « presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro della Fondazione Ugo Bodoni ».

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: « nonché dell'articolo 41, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni ».

S) *Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

(Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico).

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;

b) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;

c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;

d) controllo delle emissioni radioelettriche;

e) gestione tecnica degli Ispettorati territoriali;

f) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;

g) accreditamento dei laboratori e degli organismi notificati e vigilanza sul mercato;

h) collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;

i) individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

l) definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

m) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;

n) gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze.

T) *Sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

ART. 19.

(Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione).

1. La Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione si articola in sei Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a) stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

b) studi sulla prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e partecipazione all'attività internazionale;

c) disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

d) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

e) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

f) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

g) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

h) erogazione dei contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica;

i) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dagli oneri di servizio universale;

l) gestione del fondo per gli oneri di servizio universale e del programma infrastrutturale per la banda larga;

m) rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami;

n) sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali.

U) *Sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

ART. 20.

(Direzione generale per la regolamentazione del settore postale).

1. La Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di Autorità di regola-

mentazione del settore postale assegnate al Ministero, si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

a) regolazione dei mercati postali;

b) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali, nonché attività preordinate al recepimento delle norme comunitarie;

c) attività preordinate alla individuazione del fornitore del servizio universale;

d) attività finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e alla regolazione del rapporto con il fornitore del servizio universale;

e) definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito della qualità e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;

f) adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, determinazione delle tariffe in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

g) determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria;

h) attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;

i) rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali e tenuta del registro degli operatori;

l) acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali e gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;

m) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;

n) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;

o) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;

p) studio e monitoraggio dei mercati postali.

V) *Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

(Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione).

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti ambiti:

a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della sicurezza delle reti, della qualità del servizio e della tutela delle comunicazioni;

b) partecipazione, in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali, nonché per conto di

enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;

c) partecipazione a progetti di rilevanza nazionale ed internazionale nell'ambito della ricerca applicata nei settori di propria competenza. Divulgazione dei risultati anche attraverso attività di promozione culturale e tecnologica;

d) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione (NSO), per la sicurezza, la qualità e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, comunitari ed internazionali;

e) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;

f) promozione di studi e ricerche nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva, della multimedialità e delle nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;

g) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del Decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003. *Internet Governance*;

h) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore con oneri a carico dei committenti;

i) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche;

j) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di compatibilità elettro-

magnetica, di sicurezza elettrica ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica;

k) organismo notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;

l) organismo di certificazione (OCSI) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (DPCM del 30 ottobre 2003); tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (CE.VA);

m) valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard di qualità; misure di qualità;

n) prove di laboratorio nei settori di competenza del Ministero; metrologia; sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;

o) formazione tecnico scientifica del personale del Ministero e della P.A. nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione; prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria competenza per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;

p) attività di alta specializzazione nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione tramite l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di cui al regio decreto 19 agosto 1923 n. 2483 e successive modificazioni.

Z) *Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

ART. 21.

(Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane).

1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola

in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

b) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero.

c) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e gestione dei sistemi informativi condivisi;

d) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonché piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

e) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le altre Direzioni generali per le rispettive esigenze;

f) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;

g) relazioni esterne e rapporti con l'utenza;

h) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti;

i) gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;

l) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

m) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

n) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;

o) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

p) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;

q) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;

r) politiche del personale per le pari opportunità;

s) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro.

ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 25).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (atto n. 25);

visti i pareri espressi dal Consiglio di Stato il 24 luglio e il 28 agosto 2008;

visto che la V Commissione (Bilancio) ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento, nel presupposto che la cessazione dal servizio del personale che attualmente ricopre le posizioni dirigenziali oggetto di riduzione avvenga con una tempistica tale da garantire il conseguimento a partire dal 2009 dei risparmi di spesa previsti dalla normativa vigente;

visti i rilievi formulati dalla IX Commissione (Trasporti);

considerato che la soppressione dell'Alto commissariato per la lotta alla contraffazione, disposto dall'articolo 68, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, da un lato si iscrive in una politica di risparmio e razionalizzazione della spesa, e dall'altro va posta in relazione con l'intendimento di non far proliferare organismi autonomi o indipendenti senza ragioni, quando i relativi compiti possono essere svolti con pari efficacia dall'amministrazione centrale, politicamente responsabile, e considerato altresì che tale scelta non significa in alcun caso un minore impegno sul fronte delicatissimo della lotta alla contraffazione, che, al contrario, anche per esplicito e ripetuto intento

espresso dal Governo e in particolare dal Ministero dello sviluppo economico, va rafforzata e resa ancor più incisiva;

considerato che nel testo dell'articolo 17, comma 3, del regolamento non è stato indicato, accanto all'articolo 32-*quater* del decreto legislativo n. 300 del 1999, anche l'articolo 41, comma 1, della legge n. 3 del 2003, il quale, al pari del primo, disciplina le competenze dell'Istituto superiore della comunicazione e delle tecnologie dell'informazione;

considerato che lo schema di regolamento in esame presenta una tabella A in cui figura una dotazione organica ripartita per aree e per fasce economiche, secondo un'articolazione, quindi, che non è prevista dal Contratto Nazionale 2006-2009, comparto Ministeri, il quale introduce, all'articolo 6, un sistema di classificazione del personale per aree, ciascuna delle quali individua livelli omogenei di competenze, e per profili professionali, e considerato che, d'altronde, lo stesso schema di regolamento, all'articolo 22, comma 2, fa riferimento al criterio previsto dal contratto nazionale;

considerato che il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane, di cui all'articolo 17, è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni relative agli affari generali e alle risorse umane, le quali per loro natura riguardano tutti i Dipartimenti;

considerato che l'unificazione delle due componenti della politica regionale

unitaria, quella comunitaria e quella nazionale, in un'unica direzione generale, è positiva a condizione di un adeguato rafforzamento delle strutture;

considerata la necessità di una più chiara definizione di alcune competenze dei dipartimenti e delle direzioni generali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

nell'assetto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico sia prevista una struttura *ad hoc*, almeno di livello dirigenziale generale, allocata presso il Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza, che svolga esclusivamente i compiti di lotta alla contraffazione e di difesa del *Made in Italy*.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione dell'articolo 17, comma 3, con l'espresso rinvio all'articolo 41, comma 1, della legge n. 3 del 2003;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare la tabella A, recante la nuova pianta organica, prevedendo una dotazione organica articolata solo per aree, nonché di introdurre all'articolo 22 un richiamo alla necessità di individuare con un successivo provvedimento i contingenti di profilo;

c) valuti il Governo la possibilità, anche sotto il profilo normativo, di sostituire la Direzione generale per gli affari generali e le risorse umane non come articolazione di un dipartimento, ma piuttosto come un ufficio di livello dirigenziale generale trasversale all'intero dicastero, specificamente competente per la gestione unificata delle risorse umane, strumentali e finanziarie, che garantisca il conseguimento delle massime sinergie a livello ministeriale;

d) valuti il Governo la possibilità di un rafforzamento delle strutture per garantire che rimanga intatta la capacità di indirizzo e sorveglianza del Dipartimento di cui all'articolo 13,

e) valuti, infine, il Governo l'opportunità di apportare al testo dello schema di regolamento le seguenti ulteriori correzioni, ferma restando la necessità di tenere conto, nel recepimento dell'osservazione di cui alla successiva lettera Z), relativa alla Direzione generale per gli affari generali e le risorse umane, dell'eventuale recepimento dell'osservazione di cui alla lettera c) del presente parere:

J) *Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 2 con i seguenti:*

1. Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;

b) Dipartimento per l'energia;

c) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

d) Dipartimento per le comunicazioni e le risorse.

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano il conseguimento degli obiettivi del Ministero attraverso l'esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative Direzioni generali con il supporto delle rispettive risorse.

K) *Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3.

(Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione).

1. Al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di promozione della competitività e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprietà industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consuma-

tori e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato.

2. Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione si articola nei seguenti cinque Uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per la politica industriale e per la lotta alla contraffazione;

b) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

c) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;

d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;

e) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

L) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: « *d-bis*) azioni per la creazione di imprese innovative e finanza d'impresa ». Al medesimo comma, sopprimere le lettere e) e m).

M) All'articolo 5, nel titolo e nel comma 1, sostituire le parole: « Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica » con le parole: « Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ».

Al comma 1, sostituire le parole: « e i compiti di spettanza del Ministero » con le parole: « per le politiche di spettanza del Ministero ».

N) All'articolo 6, lettera h), sostituire le parole: « vigilanza sulle S.C.E. e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene

la promozione cooperativa » con le parole: « vigilanza sulle Società Cooperative Europee e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene la promozione cooperativa ».

O) All'articolo 7, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: « Direzione generale per la politica commerciale » con le parole: « Direzione generale per la politica commerciale internazionale ».

Al comma 1 sostituire le parole: « svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero » con le parole: « svolge le funzioni ed i compiti per la parte di spettanza del Ministero ».

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « miglioramento dell'accesso di merci » con le parole: « miglioramento dell'accesso di prodotti ».

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: « l) iniziative nei Paesi terzi per l'attrazione di risorse dall'estero ».

P) All'articolo 8, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: « Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione » con le parole: « Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi ».

Alla lettera a), sostituire l'intero testo con il seguente: « elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi ».

Alla lettera c), dopo le parole: « sistema camerale e fieristico », inserire le parole: « università e parchi tecno-scientifici ».

Alla lettera d), sostituire le parole: « supporto all'adozione » con le parole: « partecipazione alla preparazione ».

Q) All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Il Dipartimento per l'energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione e uso dell'energia, promuovendo la competitività, lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica ».

Al comma 2, sostituire la lettera *b*) con la seguente: « *b*) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche ».

R) *Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

ART. 10.

(Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche).

1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;

b) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia-Direzione UNMIG;

c) relazioni con le organizzazioni internazionali, con gli organismi comunitari e con le amministrazioni di altri Stati nel settore delle risorse minerarie;

d) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;

e) programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;

f) definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;

g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in paesi terzi di interesse

per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitività nazionale;

h) sviluppo delle tecnologie per la cattura e per il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica;

i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro;

l) laboratori di analisi e sperimentazione.

L) All'articolo 11, nel titolo e nel comma 1, sostituire le parole: « Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche » con le parole: « Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche ».

Alla lettera *f*) sostituire le parole « di gas » con le parole « del gas »

Sostituire la lettera *h*) con la seguente: « *h*) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico ».

Dopo la lettera *h*), aggiungere le seguenti:

« *i*) relazioni con imprese, amministrazioni e istituti operanti nel settore dell'energia e vigilanza su enti e istituti strumentali;

l) accordi bilaterali e multilaterali per la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese nel settore dell'energia;

m) promozione di programmi di formazione e informazione sull'energia, la sua produzione, trasformazione e uso efficiente;

n) valutazione di costi e di prezzi dell'energia, rapporti con il sistema di domanda e con i consumatori;

o) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie ».

M) All'articolo 12, sostituire le lettere dalla b) alla m) con le seguenti:

j) indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico;

k) reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;

l) programmi di produzione di energia nucleare, inclusi i processi autorizzati e le garanzie di sicurezza;

m) gestione dei materiali radioattivi e smantellamento degli impianti nucleari dismessi;

n) sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle imprese e tecnologie afferenti;

o) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia e il ciclo dell'idrogeno;

p) promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e sviluppo dell'offerta;

q) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia, incluse le procedure « ecolabel » ed « ecoaudit »;

n) programmi e piani di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;

o) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile.

N) *Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

ART. 13.

(Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica).

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla pro-

grammazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di competenza, e l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società « Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. » e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:

d) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;

e) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;

f) Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.

4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

O) *Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

ART. 14.

(Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria).

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria si articola in quattordici Uffici di livello dirigenziale

non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

j) supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento e la definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e nazionali, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario e nazionale;

k) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;

l) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;

m) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;

n) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;

o) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;

p) inoltrare agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;

q) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e

locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

r) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;

q) esercizio delle funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativamente ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

r) analisi in materia di struttura e tendenze socio-economiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio-economico territoriale; progetto « obiettivi di servizio » del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

s) analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politiche pubbliche;

t) analisi delle politiche e degli strumenti per lo sviluppo territoriale locale; relative statistiche e indicatori;

u) progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attività di relazione con organismi internazionali.

P) Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

(Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale).

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

j) coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;

k) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;

l) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;

m) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonché la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;

n) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione e al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro.

o) proposte normative relative al FAS e istruttoria delle delibere di riparto e assegnazione FAS da parte del CIPE;

p) supporto al Capo Dipartimento per la programmazione finanziaria del FAS; verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione unitaria di politica regionale; costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione;

q) gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti;

r) sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio; consulenza e supporto informatico;

m) progetti per il miglioramento delle competenze tecnico-amministrative degli organi per le politiche regionali.

Q) *Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

ART. 16.

(Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali).

1. La Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali si articola in undici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

i) gestione degli strumenti di incentivazione alle attività industriali, del commercio e dei servizi, volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e all'accrescimento della competitività;

j) contrattazione programmata e politiche degli incentivi;

k) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di incentivazione per l'innovazione tecnologica, i programmi integrati di ricerca e sviluppo, per la ricerca applicata e gestione dei relativi interventi;

l) gestione dei restanti strumenti di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero;

m) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area ed altri strumenti della programmazione negoziata;

n) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita e l'innovazione nelle nuove imprese;

o) interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, delle aree di crisi per la riconversione industriale;

p) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi

e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;

q) attività concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto alle imprese rientranti nelle competenze della Direzione generale affidate al Ministero, anche in relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni;

p) iniziative per l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento nell'ambito della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;

q) azioni di raccordo degli interventi di agevolazione alle imprese che coinvolgono altri soggetti;

r) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;

s) altre azioni a sostegno delle PMI.

R) All'articolo 17, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: « dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane », con le parole « Dipartimento per le comunicazioni ».

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro della Fondazione Ugo Bodoni ».

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: « nonché dell'articolo 41, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni ».

S) *Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

(Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico).

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro

radioelettrico si articola in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

j) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;

k) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;

l) notifica delle reti e delle orbite satellitari;

m) controllo delle emissioni radioelettriche;

n) gestione tecnica degli Ispettorati territoriali;

o) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;

p) accreditamento dei laboratori e degli organismi notificati e vigilanza sul mercato;

q) collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;

r) individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

o) definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

p) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;

q) gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze.

T) *Sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

ART. 19.

(Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione).

1. La Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffu-

sione si articola in sei Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

j) stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

k) studi sulla prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e partecipazione all'attività internazionale;

l) disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

m) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

n) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

o) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

p) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

q) erogazione dei contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica;

r) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dagli oneri di servizio universale;

o) gestione del fondo per gli oneri di servizio universale e del programma infrastrutturale per la banda larga;

p) rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami;

q) sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali.

U) *Sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

ART. 20.

(Direzione generale per la regolamentazione del settore postale).

1. La Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero, si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

j) regolazione dei mercati postali;

k) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali, nonché attività preordinate al recepimento delle norme comunitarie;

l) attività preordinate alla individuazione del fornitore del servizio universale;

m) attività finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e alla regolazione del rapporto con il fornitore del servizio universale;

n) definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito della qualità e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;

o) adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, determinazione delle tariffe in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

p) determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria;

q) attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;

r) rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali e tenuta del registro degli operatori;

l) acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali e gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;

m) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;

n) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;

o) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;

p) studio e monitoraggio dei mercati postali.

V) *Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

(Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione).

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Mini-

sterio dello sviluppo economico nei seguenti ambiti:

q) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della sicurezza delle reti, della qualità del servizio e della tutela delle comunicazioni;

r) partecipazione, in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali, nonché per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;

s) partecipazione a progetti di rilevanza nazionale ed internazionale nell'ambito della ricerca applicata nei settori di propria competenza; divulgazione dei risultati anche attraverso attività di promozione culturale e tecnologica;

t) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione (NSO), per la sicurezza, la qualità e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, comunitari ed internazionali;

u) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;

v) promozione di studi e ricerche nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva, della multimedialità e delle nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;

w) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; *Internet Governance*;

x) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di

banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore con oneri a carico dei committenti;

y) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche;

z) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica;

aa) organismo notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;

bb) organismo di certificazione (OCSI) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (DPCM 30 ottobre 2003); tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (CE.VA);

cc) valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard di qualità; misure di qualità;

dd) prove di laboratorio nei settori di competenza del Ministero; metrologia; sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;

ee) formazione tecnico scientifica del personale del Ministero e della pubblica amministrazione nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione; prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria competenza per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;

ff) attività di alta specializzazione nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione tramite l'annessa Scuola superiore di specializzazione in

telecomunicazioni di cui al regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

Z) Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

(Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane).

1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

b) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero.

c) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e gestione dei sistemi informativi condivisi;

d) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonché piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

e) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le altre Direzioni generali per le rispettive esigenze;

f) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;

g) relazioni esterne e rapporti con l'utenza;

h) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti;

i) gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;

l) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

m) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

n) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;

o) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

p) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;

q) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;

r) politiche del personale per le pari opportunità;

s) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro.

ALLEGATO 3

**Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del ministro dello sviluppo economico (Atto n. 26).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico (atto n. 26);

visti i pareri espressi dal Consiglio di Stato il 24 luglio e il 28 agosto 2008;

visto che la V Commissione (Bilancio) ha valutato favorevolmente lo schema di

regolamento, nel presupposto che le disponibilità finanziarie, come rideterminate in base al provvedimento in esame, rappresentino limite invalicabile di spesa;

visti i rilievi formulati dalla IX Commissione (Trasporti),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Atto n. 27).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (atto n. 27);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;

visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato favorevolmente lo schema in esame;

visti i rilievi formulati dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Atto n. 28).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante « organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » (Atto n. 28);

visto il parere espresso dal Consiglio di Stato il 28 agosto 2008;

visti i rilievi formulati dalla V Commissione Bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

come richiesto dalla Commissione Bilancio:

1) al comma 1 dell'articolo 13, le parole: « Dall'attuazione del presente decreto derivano » siano sostituite con le seguenti: « Dall'attuazione del presente decreto devono derivare »;

2) al comma 2 dell'articolo 13, le parole: « Al maggior onere derivante dalle disposizioni » siano sostituite dalle seguenti: « All'attuazione delle disposizioni ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. C. 152 ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	47

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni e C. 1344 Barbareschi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni in materia di reati ministeriali. C. 891 Consolo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	45
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
AVVERTENZA	46

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 12.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

C. 152 ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, osserva che il testo unificato in esame è volto ad

istituire, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, composta da 12 senatori e da 12 deputati.

Alla Commissione è attribuito il compito di svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale; di individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni; di verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti

illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali ed ai relativi sistemi di affidamento; di verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati sul territorio nazionale; di verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

Gli articoli 2 e 6 disciplinano, rispettivamente, la composizione e l'organizzazione interna della Commissione.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 1, comma 3, nel richiamare il disposto dell'articolo 82, comma 2, della Costituzione, laddove prevede che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, opportunamente precisa che la stessa non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Tale disposizione è conforme a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

L'articolo 3 precisa che, ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

L'articolo 4, nel disciplinare l'attività di acquisizione di atti e documenti, al comma 1 prevede che la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inqui-

renti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

In particolare, il comma 1, terzo e quarto periodo, prevede che, se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

In base al comma 2 del medesimo articolo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Il comma 3, infine, dispone che il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

L'articolo 5 prevede l'obbligo di segreto a carico dei componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Infine si prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le predette pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Rilevata l'esigenza dell'omogenità della disciplina legislativa avente ad oggetto il funzionamento ed i criteri di composizione delle Commissioni di inchiesta, osserva che, in riferimento ai rapporti tra autorità giudiziaria e Commissione d'in-

chiesta nonché ai criteri di nomina dei componenti della Commissione, il testo unificato in esame non appare essere strettamente conforme alla legge 4 agosto 2008, n. 132, che ultimamente ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere. A tale proposito rileva che il rapporto con l'autorità giudiziaria in relazione alle indagini in corso dovrebbe essere meglio precisato, secondo quanto previsto da ultimo dalla legge 4 agosto 2008, n. 132. In particolare, ritiene che si potrebbe prevedere come condizione: che l'autorità giudiziaria provveda tempestivamente a trasmettere gli atti e possa ritardare la trasmissione con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria; che il decreto abbia un'efficacia di sei mesi e possa essere rinnovato; che l'autorità giudiziaria provveda senza ritardo a trasmettere quanto richiesto, quando le predette ragioni istruttorie vengano meno; che il decreto non possa avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Inoltre ritiene che possa essere inserita anche una osservazione relativa ai criteri di nomina che si riprenda quanto previsto dalla predetta legge n. 132. In particolare, la Commissione di merito potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che i componenti della Commissione siano nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti ad essa assegnati, stabilendo che debbano dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, data la sostanziale analogia di funzioni e dell'oggetto di indagine, condivide l'esigenza di uniformare quanto più possibile la disciplina dell'istituenda commissione con quella della « Commissione antimafia ».

Roberto RAO (UDC) dichiara preliminarmente di condividere l'impostazione della proposta di parere del relatore. Ricorda, peraltro, che il suo gruppo è in linea generale contrario all'istituzione di nuove Commissioni, specie se queste operano come meri organismi di studio in grado di fornire semplici analisi e suggerimenti, come è accaduto alle precedenti Commissioni bicamerali di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Sottolinea che condizione necessaria per l'istituzione di una nuova Commissione in materia è che essa sia dotata di poteri di inchiesta reali e che li sappia effettivamente esercitare, anche in considerazione della lacunosa attività di inchiesta e controllo svolta negli ultimi anni dalla magistratura ordinaria sulla questione del ciclo dei rifiuti, come dimostra da ultimo la grave vicenda dell'emergenza rifiuti in Campania, che non sembra essersi ancora conclusa. Valuta, infine, favorevolmente che l'istituenda Commissione abbia struttura bicamerale e che non si sia dato seguito a soluzioni di tipo monocamerale, che potrebbero dare luogo a possibili difformità di valutazione politica rispetto all'altro ramo del Parlamento.

Marilena SAMPERI (PD) condivide pienamente l'esigenza dell'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, in considerazione del fatto che l'emergenza rifiuti presenta profili estremamente inquietanti in Campania, come d'altra parte in Sicilia, che sono le regioni con la più alta frequenza di fenomeni di criminalità organizzata. Concorda sostanzialmente con la proposta di parere del relatore, anche se riterrebbe preferibile che l'osservazione fosse trasformata in condizione.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) condivide la relazione dell'onorevole Angela Napoli, in particolare, quanto previsto nell'osservazione, poiché ritiene necessario garantire la presenza di determinati requisiti soggettivi nei componenti dell'istituenda Commissione. Ritiene peraltro opportuno che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), tenga conto anche del fenomeno, non infre-

quente, del trasporto di rifiuti anche pericolosi dall'estero verso l'Italia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, suggerisce che del rilievo dell'onorevole Follegot si tenga conto nelle premesse del parere.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere, che tiene conto anche del rilievo da ultimo sollevato dall'onorevole Follegot.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di pedofilia.

C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni e C. 1344 Barbareschi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che le proposte di legge C. 1672 Veltroni e C. 1344 Barbareschi sono state abbinate alle proposte di legge C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi e C. 1522 Palomba. Invita quindi il relatore ad integrare la sua relazione.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge n. 1672 Veltroni è volta ad introdurre modifiche normative che tengono conto di come negli ultimi anni siano emerse esigenze nuove,

che rendono necessario proteggere i minori non solo dal crimine, ma anche dall'impatto – spesso traumatico – con il processo penale.

Il capo I riguarda le modifiche al codice penale in materia di contrasto allo sfruttamento e alla violenza sessuali in danno di minori.

L'articolo 1 introduce una disciplina speciale della prescrizione dei reati di sfruttamento sessuale, di tratta, di abuso sessuale, di maltrattamenti in famiglia, nonché di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, commessi in danno di minori, prevedendo la decorrenza del termine di prescrizione dal compimento della maggiore età da parte della vittima, come peraltro già previsto in molti Paesi europei. Molto spesso, infatti, il bambino trova la forza di denunciare l'illecito subito solo a distanza di molto tempo, quando il reato è ormai prescritto.

L'articolo 2 introduce in capo a chiunque abbia il compito di vigilare su un minore l'obbligo – penalmente sanzionato – di denuncia di un reato di violenza o di abuso sessuale in danno del minore stesso. Inoltre, dal momento che il bambino tende, generalmente, a non comunicare verbalmente l'abuso subito, ma a ricorrere a disegni o ad altre forme di espressione per manifestare il suo disagio, l'articolo 3 prevede una fattispecie delittuosa tesa a punire la sottrazione, l'occultamento o l'alterazione di tale materiale probatorio.

L'articolo 4 introduce nuove sanzioni accessorie di tipo interdittivo per i delitti di schiavitù, di sfruttamento sessuale di minori (pedopornografia), e di prostituzione minorile, nonché la confisca, anche per equivalente, dei beni costituenti prodotto, prezzo o profitto di tali reati. La devoluzione dei proventi della confisca al Fondo per le misure anti-tratta è lo strumento attraverso cui consentire la destinazione sociale di tali beni.

L'articolo 5 estende ai delitti di tratta, di schiavitù, di sfruttamento sessuale dei minori, il regime di inescusabilità dell'ignoranza della minore età della vittima, già previsto per la violenza sessuale.

Gli articoli da 6 a 8 inaspriscono le pene previste per alcuni gravi delitti contro la libertà sessuale del minore, al fine di garantire una maggiore efficacia deterrente.

L'articolo 9 introduce nel codice penale l'articolo 609-*undecies* che prevede il nuovo reato di adescamento di minorenni (*grooming*). La disposizione mira a reprimere quelle forme di approfittamento della fiducia di un minore degli anni sedici realizzate mediante l'instaurazione di relazioni amichevoli, anche attraverso forme di comunicazione a distanza (telefono, *sms*, *chat line* eccetera), in funzione del compimento di delitti sessuali. Inoltre, con il nuovo articolo 609-*duodecies* si esclude che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti possa portare alla prevalenza delle attenuanti o all'equivalenza.

Il capo II, recante disposizioni in materia di procedimenti per delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale commessi in danno di minori, introduce talune modifiche al codice di rito penale, per rendere più efficace il contrasto allo sfruttamento e all'abuso dei minori anche sul terreno delle misure cautelari o pre-cautelari.

L'articolo 10, con riferimento ai delitti di abuso o di violenza sessuale su minori, di tratta o di schiavitù, prevede l'ampliamento della possibilità di concreta applicazione della misura cautelare, al di là degli odierni limiti fissati dal codice di procedura penale. Inoltre, si prevede la possibilità, per il giudice procedente, di valutare (dapprima in sede di applicazione delle misure cautelari per esigenze di prevenzione speciale, poi di concessione della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza di condanna) non solo il contenuto dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ma anche le risultanze desumibili dalla banca dati di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (servizio informatico relativo alle misure cautelari personali).

L'articolo 11, comma 1, alle lettere *a)* e *b)* prevede la possibilità per il giudice, che

al momento della sentenza di condanna ravvisi la sussistenza di esigenze cautelari, di emettere la misura anche d'ufficio, qualora si proceda nei confronti di imputato per delitti di violenza o di abuso o di sfruttamento sessuale di minori ovvero di tratta o di schiavitù (possibilità oggi limitata al momento della condanna in appello). Con la lettera *c)*, le fattispecie di abuso su minori, di violenza, di sfruttamento sessuale, di tratta o di schiavitù sono state incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, il quale già oggi individua alcuni reati (di mafia) per cui la misura della custodia cautelare in carcere è ritenuta l'unica adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, salvo che emerga l'insussistenza di queste ultime.

L'articolo 12 reca talune modifiche al codice di rito penale, secondo cui, qualora si proceda per delitti di violenza o di sfruttamento sessuale commessi in danno di un minore, il giudice può prescrivere all'imputato, quale misura cautelare ulteriore, di presentarsi quotidianamente a un determinato ufficio di polizia giudiziaria e di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 13 introduce l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i clienti di prostitute minorenni, mentre con l'articolo 14 si estende il divieto di patteggiamento anche alle fattispecie di delitti contro la personalità individuale (prostituzione minorile e compimento di atti sessuali con minori dietro corrispettivo economico) che sono attualmente escluse da tale divieto. L'articolo 17 esclude invece la possibilità di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena irrogata con sentenza divenuta irrevocabile per reati di abuso o di sfruttamento sessuale su minori, come avviene attualmente in base all'articolo 656 del codice di procedura penale.

Il capo III è dedicato alla tutela del minore in sede processuale. L'impianto dell'audizione dei minori durante il processo si articola sostanzialmente intorno al potenziamento dell'incidente probatorio. Viene, invece, ridotto il potere delle parti

di procedere alle audizioni unilaterali. La *ratio* dell'intervento si coglie nella tutela del minore e nella tutela della prova. Il perseguimento equilibrato di questi due valori sembra esigere che l'audizione dei minori avvenga con preferenza in incidente probatorio.

I minori vulnerabili sono divisi in due gruppi: minori di anni quattordici e minori infra-diciottenni (tra 14 e 18 anni). I primi sono tutelati sempre. I secondi, invece, ricevono protezione solo se sono vittime di determinati reati (elencati nell'articolo 362, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale). In relazione a queste due categorie di minori vulnerabili si prevede: *a)* il divieto di audizione per la polizia giudiziaria; *b)* la possibilità di audizione solo in incidente probatorio per il difensore; *c)* la possibilità di audizione tendenzialmente in incidente probatorio per il pubblico ministero. Per salvaguardare le esigenze di segretezza delle indagini, tuttavia, si prevede che il pubblico ministero possa derogare all'incidente probatorio e decidere di procedere a un'audizione unilaterale; in questo caso, la sua scelta sarà insindacabile dal giudice per le indagini preliminari, il quale, se non condividesse la prospettiva del pubblico ministero, potrebbe attivare un'inedita forma di incidente probatorio d'ufficio.

La proposta di legge n. 1344 Barbareschi intende apportare un contributo al completamento del quadro normativo relativo alla tutela dei minori, introducendo peraltro numerose disposizioni che riguardano in genere tutti i soggetti cosiddetti « deboli » indipendentemente dall'età o dal sesso; considerati « deboli » perché in condizioni di particolare disagio fisico o psicologico.

L'articolo 1 apporta modifiche al codice penale con l'intento di colmare alcune lacune, agevolare l'accertamento del crimine e di consentire ai giudici di emettere misure cautelari adeguate. In particolare, si prevede: la decorrenza del termine di prescrizione, per i delitti commessi in danno di un minore, a partire dal conseguimento della maggiore età della vittima; un aumento della pena edittale per i reati

di atti osceni in luogo pubblico, corruzione di minorenni e molestie; nonché l'aumento della pena edittale per il delitto di maltrattamenti, al fine di consentire il ricorso alle intercettazioni telefoniche.

La proposta di legge prende in considerazione i casi dei cosiddetti « bimbi contesi », della cosiddetta « sottrazione internazionale » di minori, di fronte alla quale gli strumenti normativi appaiono del tutto insufficienti. Si prevede, quindi, la procedibilità d'ufficio nel caso di sottrazione consensuale di minorenni e di sottrazione di persone incapaci e si introducono ipotesi aggravate dei reati di cui agli articoli 573 e 574 del codice penale, così da rendere possibili sia l'emissione di misure cautelari, sia le intercettazioni telefoniche, anche al fine di individuare – attraverso la localizzazione – il luogo in cui il soggetto si trova.

È previsto, inoltre, un aumento della pena per la prostituzione minorile al di sopra dei tre anni di reclusione, per permettere l'arresto in flagranza di reato per il cliente che si accompagna a un minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Con la modifica all'articolo 604 del codice penale (fatto commesso all'estero) si intende consentire al giudice di accertare casi di maltrattamento e di abuso commessi all'estero da cittadini stranieri anche in danno di cittadini stranieri dimoranti in Italia.

La proposta di legge in esame, introduce altresì il reato di sfruttamento sessuale di soggetti deboli (quali, a titolo esemplificativo, i clandestini, i malati, i tossicodipendenti, gli alcoolisti). L'entità della pena edittale consente, nei casi più gravi, l'arresto del cliente.

Per rispondere, inoltre, a un'accresciuta sensibilità rispetto alla gravità del fenomeno dell'abuso e della violenza intrafamiliari, si prevedono, tra le circostanze aggravanti, le ipotesi in cui i fatti sono commessi nei confronti di persona della quale il reo sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore ovvero il fratello o la sorella e, nei confronti di persona

minore di 18 anni, i casi in cui il colpevole sia affidatario o abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

Si propone, poi, di integrare la fattispecie di corruzione di minorenni, non solo con l'ipotesi di compimento di atti sessuali in loro presenza, al fine di farli assistere, ma anche con quella della sottoposizione agli stessi di materiale video-fotografico a contenuto pornografico, anche per via telematica. La fattispecie è applicabile non ai soli minori degli anni 14 ma a tutti i minorenni.

Si estende poi la non scusabilità dell'ignoranza dell'età della persona: in particolare, si estende l'applicazione dell'articolo 609-*sexies* del codice penale ai reati previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601 e 602, ampliandone l'operatività a tutti i minori di anni 18.

In linea con altre legislazioni europee, si ampliano i tempi per la presentazione della querela di parte per i minori e per i soggetti affetti da disagio psichico, anche dopo il compimento della maggiore età.

L'aumento delle sanzioni per la violenza di gruppo risponde, poi, ad un'accresciuta preoccupazione sociale per un fenomeno in netto aumento.

Seguono quindi: l'introduzione del reato di molestie sessuali, con cui si intende colmare una lacuna che riguarda, da un lato, i casi di cosiddetto *mobbing* con connotazioni marcatamente sessuali ma che non giungono al compimento di veri e propri atti sessuali sulla parte lesa e, dall'altro, gli atti di esibizionismo in luogo non aperto al pubblico (che quindi non rientrano nelle ipotesi di molestie e di atti osceni) che possono avvenire anche in danno di minori compresi tra i 14 e i 18 anni (e che non rientrano, quindi, nell'ipotesi di corruzione di minorenni); nonché l'introduzione del reato di atti persecutori, in risposta all'esigenza di punire il grave fenomeno del cosiddetto *stalking*.

L'articolo 2 introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale.

Si prevede, anzitutto, la possibilità di disporre intercettazioni tra presenti, aventi ad oggetto non solo comunicazioni ma

anche comportamenti, nonché il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e del divieto di comunicazione con determinate persone. Si introduce poi una serie di norme finalizzate a dare maggior riconoscimento ai diritti della parte lesa, con particolare riferimento alla disciplina sull'incidente probatorio, che viene modificata in modo da tenere adeguatamente conto delle specifiche esigenze dei « soggetti deboli ». Si interviene, inoltre, sull'articolo 445 del codice di procedura penale, al fine di evitare che persone che hanno patteggiato ai sensi dell'articolo 444 possano prendere iniziative in sede civile, per ottenere l'affidamento dei minori parti lese, ovvero siano riammesse alle attività che le ponevano a contatto con la parte lesa o con altri minori.

L'articolo in esame introduce, inoltre, la possibilità di procedere con giudizio immediato nel caso di reati in danno di minori, anche al di là dei presupposti stabiliti dagli articoli 453 e 454 del codice di procedura penale. In ogni caso il procedimento, in tutti i gradi di giudizio, ha la priorità assoluta sugli altri procedimenti. L'eccessiva durata del processo può avere, infatti, in questo settore, conseguenze particolarmente gravi, anche sulla psiche delle vittime.

La previsione del nuovo articolo 499-*bis* del codice di procedura penale si ispira, invece, alle esigenze di tutela di testimoni particolarmente esposti. Si tratta, segnatamente, di offrire adeguata tutela a quei minori che, attraverso l'adozione, entrano in una nuova famiglia: circostanza che talora consente al minore di raccontare per la prima volta gli abusi subiti nella famiglia naturale. L'articolo 499-*ter* prevede invece l'audizione protetta di soggetti maggiorenni. Infine, sono introdotte modifiche alla legge n. 1423 del 1956, volte a rendere più efficaci le misure di prevenzione ivi previste.

In considerazione dell'importanza ed estrema delicatezza del tema della pedofilia, poiché vi è un ampio numero di proposte di legge abbinata, riterrebbe opportuno addivenire quanto prima alla co-

stituzione di un Comitato ristretto, al fine di elaborare un testo ampiamente condiviso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, concordando sulla necessità di intervenire con estrema urgenza sul tema della pedofilia, auspica che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possa raggiungere il più ampio consenso dei gruppi nel senso di una rapida chiusura del provvedimento. Ricorda peraltro che, una volta terminato l'esame del provvedimento in Commissione, sarà necessario che i gruppi si attivino per il suo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) sottolinea l'estrema urgenza ed importanza di trovare un accordo tra le parti politiche per arrivare finalmente ad una legge efficace contro il fenomeno della pedofilia, nelle sue varie manifestazioni, giacchè con le norme attuali è difficilissimo intervenire. Rileva quindi come il fenomeno sia purtroppo in crescita poiché, come affermato anche dal direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, dottor Domenico Vulpiani, il commercio di materiale pedopornografico ha raggiunto un volume di affari superiore a quello della droga. Si tratta, come è evidente, di un dato assolutamente impressionante. È inaccettabile che ancora oggi nel centro di Milano la sera si prostituiscano i bambini. Inoltre, uno degli strumenti attraverso il quale i pedofili operano più frequentemente, adescando le proprie vittime, è Internet. Occorre quindi attribuire alle forze di polizia tutti i necessari strumenti di indagine, comprese le intercettazioni, che potrebbero essere particolarmente utili soprattutto nel caso di violenze e abusi all'interno della famiglia.

Conclusivamente ricorda che presso la Commissione affari costituzionali è in corso di esame una sua proposta di legge volta ad istituire, il 21 marzo, la giornata contro la pedofilia. Tale proposta di legge

ha trovato favorevole riscontro anche nella sensibilità del Presidente della Repubblica.

Enrico COSTA (PdL) ritiene utile acquisire la documentazione relativa all'audizione del direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, dottor Domenico Vulpiani, che si è svolta nella precedente legislatura in tema di criminalità informatica. La normativa in materia di criminalità informatica infatti dovrebbe essere puntualmente riaccordata al grave e diffuso fenomeno della pedofilia.

Donatella FERRANTI (PD) concorda con la relatrice sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto. Ritiene altresì opportuno svolgere un apposito ciclo di audizioni, per verificare l'adeguatezza degli interventi normativi rispetto al fenomeno in questione, per combattere il quale non appare certamente sufficiente un semplice inasprimento delle pene. Sarebbe quindi utile audire i rappresentanti delle forze di polizia, della magistratura e dell'avvocatura.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si dice sconcertato per i dati forniti dall'onorevole Barbareschi circa la diffusione del terribile fenomeno della pedofilia. Ritiene necessaria la collaborazione di tutte le forze politiche per addivenire nel minor tempo possibile ad un accordo che consenta di varare la normativa più adeguata.

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MpA) apprende con stupore quali dimensioni abbia ormai raggiunto il fenomeno della pedofilia. Sottolinea quindi che un fenomeno tanto raccapricciante e odioso deve necessariamente essere combattuto con estrema fermezza e durezza. Auspica che l'Italia possa varare in materia di pedofilia una normativa che si ponga quale guida per tutti i Paesi europei e del mondo. Una normativa uniforme tra i vari Paesi è infatti indispensabile poiché il fenomeno in questione è caratterizzato da ben note e deprecabili forme di manifestazione che travalicano i confini nazionali.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) sottolinea che la gravità del fenomeno della pedofilia può essere percepito con chiarezza solo se si comprende il tipo di trauma psicologico che causa alle sue vittime. Come egli stesso può testimoniare, avendo vissuto in prima persona una simile terribile esperienza, il bambino vittima di abusi porta dentro di sé una ferita che non si sanerà mai, un senso di colpa e di vergogna che lo inibisce nel suo essere « parte attiva » della società e che solo i più fortunati, come nel suo caso, in seguito ad un lungo e complesso percorso di crescita e di maturazione, riescono solo in parte a superare. Se questo è il tipo di trauma psichico causato all'individuo, vittima della pedofilia, si può quindi comprendere come l'estrema diffusione del fenomeno sia idonea a destare un forte allarme sociale.

Concorda con l'osservazione dell'onorevole Belcastro, il quale ha correttamente evidenziato che il fenomeno della pedofilia è anche internazionale, come dimostra ad esempio il tristemente noto fenomeno del « turismo sessuale ».

Cinzia CAPANO (PD) rileva che, per quanto tutti siano d'accordo sulla necessità di intervenire con urgenza, occorre tuttavia individuare gli strumenti di interventi migliori, che non sono solo repressivi. A tal fine appare opportuno procedere alle audizioni indicate dall'onorevole Ferranti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prende atto che nella Commissione è emersa una sostanziale unanimità nel ritenere necessario che l'esame del provvedimento si concluda in tempi rapidi. Pertanto, ritiene che già dalla settimana prossima si possa procedere alla costituzione di un Comitato ristretto. All'esito dei lavori del Comitato si potrà anche valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per proseguire l'esame in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati ministeriali.

C. 891 Consolo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° ottobre scorso è stata svolta la relazione sul provvedimento. Chiede quindi se vi siano interventi.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, ritiene opportuno che la Commissione proceda all'audizione dei rappresentanti di quattro associazioni di rilevanza nazionale. In particolare, oltre ad Arcigay e Arcilesbica, che sono stati già auditi nella precedente legislatura, ritiene necessario audire anche la AGeDO e l'associazione Famiglie Arcobaleno, nonché alcuni studiosi universitari.

Nicola MOLTENI (LNP) ritiene opportuna una riflessione estremamente attenta sugli effetti, estensivi e distorsivi, che il provvedimento in esame è idoneo a produrre, andando ad incidere sulla cosiddetta « legge Mancino ». In tale contesto, desta preoccupazione un caso di cronaca verificatosi in questi giorni, ovvero la condanna del sindaco di Verona e di altri cinque militanti della Lega nord, i quali nel 2001 si sono limitati a raccogliere delle firme per chiedere lo spostamento di un campo nomadi. Tale comportamento è

stato considerato una forma di istigazione e propaganda all'odio razziale. Dopo aver espresso solidarietà nei confronti dei colleghi che hanno subito tale condanna, evidenzia come la cosiddetta « legge Mancino » si ponga al confine della previsione di veri e propri reati di opinione, ribadendo quindi l'estrema delicatezza di qualsiasi forma di estensione della sua applicazione, a maggior ragione se la condotta che si assume discriminatoria non è adeguatamente tipizzata.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che la questione posta dall'onorevole Molteni sia inconferente e che per esprimere un giudizio consapevole sulla vicenda dallo stesso descritta, occorrerebbe conoscere il fatto storico e i documenti processuali. Inoltre, ritiene inopportuno che in sede parlamentare si commentino delle sentenze.

Donatella FERRANTI (PD) considera fuorviante l'esempio di applicazione della cosiddetta « legge Mancino » addotto dall'onorevole Molteni. Sottolinea come un simile atteggiamento non faccia altro che alimentare polemiche e fratture su un provvedimento che avrà effetti molto diversi da quelli che taluni colleghi della maggioranza temono e tendono a drammatizzare.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condividendo l'intervento dell'onorevole Molteni, si associa all'invito rivolto da quest'ultimo alla Commissione affinché si rifletta in modo approfondito sugli effetti del provvedimento in esame e si configuri una

fattispecie ben determinata. Infatti, per come è attualmente formulata la norma, non è dato comprendere in cosa esattamente consista la condotta discriminatoria. L'esempio citato dall'onorevole Molteni è quindi del tutto conferente, poiché ci si chiede se una semplice raccolta di firme integri la condotta discriminatoria.

Nicola MOLTENI (LNP) nel replicare all'onorevole Rossomando, precisa di non aver avuto alcuna intenzione di commentare una sentenza, essendosi limitato a esporre fatti notori e ampiamente divulgati dalla stampa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.
C. 410 Contento.*

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. C. 152 ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia, esaminato il testo unificato in oggetto;

sottolineata l'esigenza che la Commissione d'inchiesta in oggetto svolga la propria attività anche in relazione al traffico illecito di rifiuti dall'estero verso l'Italia, considerato che tale attività è il più delle volte gestita da organizzazioni criminali transnazionali;

rilevata l'esigenza dell'omogenità della disciplina legislativa avente ad oggetto il funzionamento ed i criteri di composizione delle Commissioni di inchiesta;

rilevato che, in riferimento ai rapporti tra autorità giudiziaria e Commissione d'inchiesta nonché ai criteri di nomina dei componenti della Commissione, il testo unificato in esame non appare essere strettamente conforme alla legge 4 agosto 2008, n. 132, che ultimamente ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, siano sostituiti il terzo e quarto periodo con i

seguenti: «L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.»;

e con la seguente osservazione:

1) all'articolo 2, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità prevedere che i componenti della Commissione siano nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti ad essa assegnati, stabilendo che debbano dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 37 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 37.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2008.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente era emerso un orientamento condiviso dai gruppi di maggioranza e di opposizione

circa la necessità di ulteriori chiarimenti da parte del rappresentante del Governo sui criteri adottati nella ripartizione delle risorse, disposta con lo schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, in risposta alle sollecitazioni pervenute in tale senso nel corso della scorsa seduta, segnala che per quanto concerne le risorse pari a 1.867.686 euro, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 92 del 2006, i criteri di ripartizione sono stabiliti dalla legge e non vi è dunque margine per una valutazione discrezionale nell'ambito dell'esercizio della funzione di indirizzo politico. Peraltro, nell'ambito della ripartizione del contributo annuo, rileva che alle associazioni combattentistiche è stata lasciata autonomia circa la definizione delle concrete modalità di distribuzione dei fondi all'interno della relativa Confederazione. Per quanto concerne gli altri soggetti, enti o associazioni, beneficiari, sottolinea che nei loro confronti è possibile svolgere considerazioni di merito e precisa che per il contributo previsto per le associazioni d'arma, pari a 182.000 euro, sarebbe possibile individuare una diversa e

maggior quantificazione, provvedendo a ridurre in modo corrispondente altre voci. Segnala che a partire dal prossimo anno le associazioni di sottoufficiali saranno ridotte ad un'unica associazione.

Nel precisare di avere inteso in tal modo fornire chiarimenti sui criteri concretamente impiegati nella ripartizione dei fondi, esprime la piena disponibilità del Governo a considerare una diversa impostazione delle singole destinazioni sulla base di quanto i commissari riterranno di indicare nel prosieguo dell'esame.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, alla luce della disponibilità testé espressa dal sottosegretario Crosetto, ritiene opportuno che la Commissione disponga di un tempo di esame ulteriore per la individuazione di possibili proposte da formulare al Governo.

Salvatore CICU (PdL) esprime, a nome del suo gruppo, apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la disponibilità manifestata dal Governo. Ritiene che l'esame da parte della Commissione rappresenti la sede ottimale per condurre una riflessione di ordine generale, rivolta alla definizione dei criteri da adottare nella impostazione di provvedimenti analoghi a quello in titolo. A suo avviso, è prioritario che nella sede parlamentare si fissino i criteri relativi alla individuazione delle finalità di tipo assistenziale, alla verifica del numero di iscritti e del tipo di attività svolta, anche al fine di stabilire la prevalenza di criteri di merito su requisiti di carattere meramente formale.

Roberto SPECIALE (PdL) rileva il numero eccessivo di soggetti beneficiari delle risorse erogate e l'assenza, per taluni soggetti, di finalità meritevoli di considerazione. Osserva che, rispetto a talune tipologie di associati, l'elenco presenta evidenti duplicazioni che non hanno alcuna ragione di esistere. Preannuncia, quindi, l'espressione di un voto di astensione sulla proposta di parere favorevole eventualmente presentata dal relatore nel prosieguo dell'esame, qualora non siano formu-

late osservazioni sulla necessità di provvedere ad uno snellimento dell'elenco dei beneficiari.

Franco GIDONI (LNP), richiamando le indicazioni fornite dal sottosegretario Crosetto, rileva la incongruità di un procedimento in cui siano gli stessi beneficiari delle risorse a stabilire i criteri di ripartizione, dandone informativa successiva al Governo. Ritiene altresì incongruo che la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere « a scatola chiusa » e che, in linea con quanto osservato dai colleghi Cicu e Speciale, sia opportuno provvedere ad una revisione della prassi invalsa che vede i beneficiari passare dal ruolo di soggetti controllati a quello di controllanti. Considera che diverse destinazioni delle singole voci di finanziamento, da elaborare sulla base della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, sarebbero guidate da criteri ugualmente personali e opinabili. Propone pertanto che la Commissione concentri il proprio lavoro sulla definizione di criteri di carattere generale.

Il sottosegretario Guido CROSETTO condivide quanto finora emerso dal dibattito e sottopone alla valutazione della Commissione la questione dei tempi, considerato che il provvedimento in titolo, per diverse ragioni, rischia di produrre effetti alla conclusione dell'anno in corso. Ribadisce la disponibilità del Governo a valutare le eventuali proposte della Commissione per una diversa ripartizione delle risorse sulla base di criteri di tipo politico, fissati dal Parlamento.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, concorda con le considerazioni svolte dal collega Gidoni e preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole con un'osservazione, volta ad individuare criteri di carattere generale per la ripartizione delle risorse a partire dal prossimo anno.

Salvatore CICU (PdL), condividendo la necessità di non procrastinare ulteriormente la erogazione delle risorse, essen-

ziali allo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei soggetti beneficiari, ritiene che i criteri di carattere generale siano già individuati sulla base dell'ordine del giorno in Commissione n. 0/6277/1/04, accolto dal Governo nel corso della XIV Legislatura.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, condivide la valutazione del collega Cicu relativa alla opportunità che la Commissione si esprima sulla questione della definizione dei criteri piuttosto che su proposte per una diversa ripartizione dei fondi tra i beneficiari.

Giuseppe MOLES (PdL) ribadisce la necessità di procedere ad un celere esame dello schema in titolo provvedendo ad integrare la proposta di parere del relatore con indicazioni relative ai criteri.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi di maggioranza e di opposizione, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), di cui dà lettura.

Roberto SPECIALE (PdL), condividendo la proposta di parere testé illustrata dal relatore, preannuncia il proprio voto favorevole. Rappresenta quindi l'intenzione di assumere iniziative presso la Commissione, finalizzate a ribadire l'impegno già assunto dal Governo nel corso della precedente legislatura, anche ai fini di una riconsiderazione complessiva della materia e dei soggetti beneficiari.

Salvatore CICU (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Marco BELTRANDI (PD) esprime, a nome del suo gruppo, il consenso sulla proposta di parere favorevole con un'osservazione, formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi con voto unanime la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 37).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale n. 37, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

preso atto che, anche alla luce dei contenuti della relazione illustrativa, i parametri attualmente applicati in via di prassi nella ripartizione delle risorse tra i destinatari aventi titolo consistono nella distribuzione proporzionale dei fondi, risultanti dagli stanziamenti effettivi, nella valutazione della spesa storica e delle specifiche esigenze dei soggetti beneficiari;

segnalato che l'ordine del giorno n. 0/6277/1/04, presentato nel corso dell'esame in sede legislativa della proposta di legge n. 6277 e accolto dal Governo nel corso della XIV Legislatura, ha impegnato il Governo ad assumere, come criteri generali nella ripartizione dei contributi di cui all'articolo 1, commi 40-44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in primo luogo, le finalità sociali delle associazioni, con particolare riguardo a quelle assistenziali e, in secondo luogo, il numero degli iscritti, attribuendo priorità agli enti per i quali il contributo statale costituisca la risorsa

unica o prevalente, nonché ad attenersi nella ripartizione dei contributi assegnati alle associazioni combattentistiche alla medesima proporzione di riparto risultante dalla Tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, salvo il caso in cui la citata proporzione risulti incoerente con i predetti criteri generali; infine a garantire comunque alle associazioni d'arma non beneficiarie contributi atti a consentire lo svolgimento della loro attività istituzionale;

osservato che le finalità sociali perseguite dai singoli soggetti beneficiari devono essere valorizzate con priorità su criteri e automatismi, quali quelli fondati sulla spesa storica e sui tagli lineari apportati, anche al fine di scongiurare l'erogazione di contributi a pioggia, slegati dalle attività istituzionali svolte, dal numero degli iscritti e da criteri di merito;

rilevato che lo schema di decreto ministeriale in esame non esprime una riconsiderazione dei criteri di ripartizione delle risorse in risposta alle sollecitazioni emerse in tale senso nella sede parlamentare, confermando peraltro la tendenza consolidata a privilegiare le associazioni combattentistiche;

ribadita l'esigenza di una riforma complessiva della materia che proceda nella direzione stabilita con il citato ordine del giorno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) appare opportuno che il Governo, nella predisposizione nei futuri schemi di

decreto di riparto dei fondi, assuma come criteri generali di riparto le finalità sociali delle associazioni, il numero degli iscritti e le attività svolte, in linea con quanto già previsto nell'ordine del giorno in Commissione 0/6277/1/04, accolto dal Governo nella XIV legislatura.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	53
DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	53

SEDE CONSULTIVA:

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti</i>)	62
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	63
ALLEGATO (<i>Documentazione del Governo</i>)	64
AVVERTENZA	63

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.45.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno procedere subito all'esame del disegno di legge C. 1742-A rinviando invece ad altra

seduta l'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

C. 1742-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 134 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, rileva con riferimento ai profili di competenza della Commissione, l'esigenza, per quanto concerne i commi da 1 a 12 dell'articolo 1, di acquisire assicurazioni da parte del Governo – suffragate da idonei elementi di valutazione – volte ad escludere la possibilità che la norma di deroga alle regole sul controllo antitrust risulti in contrasto con la normativa comunitaria, per effetti dell'eventuale determinazione di posizioni di monopolio in ambito nazionale, peraltro costituite in favore di un limitato numero di imprese che effettuino operazioni di concentrazione in un arco ristretto di tempo. Con riferimento al comma 13 dell'articolo 1 e ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere in esame, che va ricondotto sia alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, finanziati anche dalla contribuzione a carico dei datori di lavoro sia alla concessione dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro, che assumono i lavoratori in esame. In particolare, questi ultimi benefici si configurano quali veri e propri diritti che non sembrerebbero quindi contingentabili entro un limite di spesa, in quanto dovrebbero essere comunque corrisposti anche qualora tale limite si rivelasse insufficiente. I predetti dati ed elementi appaiono quindi necessari anche al fine di verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa disposta per fare fronte agli stessi oneri. Osserva poi che il comma 4 dell'articolo 2 prevede, ai fini dell'attuazione del decreto, l'incremento della 'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nella misura di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Alla relativa copertura finanziaria si prov-

vede quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al fine di consentire il rispetto del limite di spesa prefissato, la norma prevede, inoltre, che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provveda al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al riguardo, fermo rimanendo quanto indicato nella nota trasmessa dal Governo, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, secondo la quale agli oneri derivanti dall'eventuale concessione degli ammortizzatori sociali già nel corso dell'anno 2008, potrebbe farsi fronte con le risorse già previste ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 259 del 2004, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di indicare esplicitamente la decorrenza dei suddetti oneri (precisando, nel caso in cui si ritenga che si determinino oneri anche nell'esercizio 2008, il riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1-bis, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 259 del 2004). Con riferimento alla riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge n. 244 del 2007, rileva che gli stanziamenti della tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2009 (atto Camera n. 1713) già includono, come indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria stesso, le riduzioni previste dalla norma in commento. In relazione alla natura degli oneri, osserva che il comma 4 in esame prevede una clausola

di salvaguardia che affida all'INPS il monitoraggio delle domande e delle erogazioni in modo da garantire il rispetto dei limiti rappresentati dalle disponibilità dell'apposita evidenza contabile relativa alla cassa integrazione straordinaria e mobilità straordinaria dei vettori aerei e delle società da questi derivanti istituita nell'ambito del Fondo per l'occupazione. Segnala che in casi analoghi e, in particolare nel medesimo articolo 1-bis, del decreto-legge n. 249 del 2004, la clausola di salvaguardia oltre a prevedere il monitoraggio da parte dell'INPS, disponeva altresì la comunicazione delle risultanze di tale monitoraggio al ministero del lavoro e al ministero dell'economia, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi previsti dalla legge n. 468 del 1978. Si stabiliva, altresì, che nel periodo strettamente necessario per l'adozione di tali provvedimenti alle eventuali eccedenze di spesa si facesse fronte mediante rideterminazione, con decreto del ministero del lavoro di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, e gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione. Con riferimento al comma 5 dell'articolo 2, il quale dispone l'integrazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2010-2014 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ritiene necessario che il Governo chiarisca quali siano le specifiche finalizzazioni delle spese in esame. Tale chiarimento appare opportuno anche in relazione alla durata dell'integrazione del finanziamento che si riferisce agli esercizi dal 2010 al 2014. Segnala che tale rifinanziamento risulta, in ogni caso, già esposto nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2009 (atto Camera n. 1713). Con riferimento all'utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, la cui dotazione è iscritte sul capitolo 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare la sussistenza delle risorse e l'idoneità del loro utilizzo, rileva l'oppor-

tunità che il Governo fornisca l'entità delle risorse del Fondo stesso, con l'indicazione delle finalizzazioni alle quali, già stabilite sulla base delle differenti autorizzazioni legislative di spesa, le stesse risultano preordinate. Con riferimento ai commi da 5-bis a 5-quater dell'articolo 2, ritiene necessario che il Governo fornisca la quantificazione delle maggiori spese connesse al riconoscimento del beneficio di continuare ad usufruire della cassa integrazione, anche nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, configurato dalla disposizione in esame come un vero e proprio diritto. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, in materia di responsabilità degli amministratori di Alitalia, rileva che, nell'eventualità di accertamento di danni erariali, il trasferimento della responsabilità patrimoniale dagli amministratori alle società in amministrazione straordinaria, destinate alla liquidazione, appare limitare per lo Stato la probabilità di vedere soddisfatta l'azione risarcitoria. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 3, ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni sulla possibile effettiva consistenza iniziale del Fondo alimentato dai conti correnti dormienti, in relazione ai quali gli intermediari creditizi e finanziari stanno attualmente ultimando le attività di ricognizione. Ciò in considerazione delle numerose finalità di utilizzo già normativamente disposte per le disponibilità del Fondo stesso. Andrebbero, inoltre, fornite indicazioni in merito ai tempi di effettiva disponibilità degli importi del Fondo, sia in considerazione dell'attuale mancata emanazione delle norme tecniche che disciplinano le concrete modalità di versamento al Fondo degli importi individuati dagli intermediari finanziari, sia in considerazione del fatto che l'ampliamento degli strumenti di finanziamento del Fondo, operato dal Senato, renderà probabilmente necessario un aggiornamento dello schema di regolamento attuativo già formalizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento ai rilievi concernenti l'articolo 1, commi da 1 a 12, osserva che la normativa è specificamente destinata alle grandi imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali al fine di garantire la continuità della prestazione di tali servizi. L'articolo 1, comma 10, stabilisce inoltre che, nel rispetto dei principi di trasparenza, la cessione degli assets avviene a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione e dai Trattati. Ciò pertanto salvaguarda la compatibilità comunitaria della disposizione in esame. Quanto alla economicità e convenienza delle scelte relative all'acquirente, segnalando che il decreto-legge in esame prevede una particolare procedura volta a semplificare l'iter per la vendita degli assets delle imprese in crisi, sottolinea comunque che tale iter procedurale non comporterà minori introiti per il bilancio dello Stato rispetto alla procedura normalmente prevista in base alla legislazione previgente al decreto. Sul punto, rileva che il ricorso ad un unico acquirente non determina effetti pregiudizievoli in termini di minori introiti, in quanto l'intera operazione si caratterizza per la cessione degli assets delle imprese a seguito di una procedura fondata sull'offerta più vantaggiosa come previsto dalla normativa comunitaria, e non a ribasso, in modo tale da rendere l'intervento complessivo compatibile con la normativa comunitaria di riferimento. Precisa che l'esigenza di tutelare il patrimonio aziendale effettivo è, comunque, assicurata dalla già richiamata previsione di cui all'articolo 1, comma 10, che dispone anche che il prezzo dovrà essere determinato da una istituzione finanziaria indipendente e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quello di mercato.

Con riferimento alla previsione di concessione di ammortizzatori sociali per la gestione di ristrutturazioni di imprese in crisi del settore del trasporto aereo (articolo 1, comma 13 e articolo 2, commi 1-4) rileva che l'eventuale accesso agli ammor-

tizzatori sociali, presupponendo il completamento di una complessa procedura, non risulta immediato. In ogni caso, l'eventuale impatto sul 2008 sarebbe comunque limitato agli ultimi mesi dell'anno e, pertanto, gestibile nell'ambito e nei limiti delle risorse dell'evidenza contabile già istituita ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004. Circa la congruità dello stanziamento previsto e l'effettivo ricorso agli ammortizzatori sociali già registrato nel settore del trasporto aereo, fa presente, come peraltro evidenziato nella relazione tecnica, che l'erogazione dei benefici previsti dal decreto avviene nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente preordinate nell'ambito dell'evidenza contabile di cui al predetto articolo 1-bis, comma 3, lettera a), dal decreto-legge n. 249 del 2004. In ordine poi all'effettivo ricorso registrato nel settore del trasporto aereo agli ammortizzatori sociali in relazione all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004, nel premettere che non vi è una diretta correlazione tra l'attuale utilizzo e gli effetti di un Piano in corso di definizione, fa presente che sulla base dei bilanci consuntivi dell'INPS 2006 e 2007 gli oneri derivanti dal citato articolo 1-bis sono risultati inferiori a quanto previsto dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 1-bis, che il provvedimento in esame integra di 30 milioni di euro su base annua dal 2009. Evidenzia inoltre che il Governo, sulla base di stime prudenziali, ha ritenuto sufficienti le somme destinate alle finalità del provvedimento anche alla luce del fatto che con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è stato rifinanziato per un importo pari a 700 milioni di euro il Fondo per l'occupazione nonché tenendo anche conto delle disponibilità del fondo esubero personale di volo, che, all'esito della definizione della trattativa, come definita nelle sue diverse fasi, il Governo, una volta che avrà preso atto della situazione degli esuberi, valuterà le conseguenti azioni da intraprendere.

Con riferimento ai rilievi concernenti l'articolo 2, commi da 5-*bis* a 5-*quater*, si richiama alle considerazioni appena svolte in ordine al rifinanziamento di 700 milioni di euro del Fondo per l'occupazione ed alle disponibilità del fondo esubero personale di volo.

Con riferimento ai rilievi concernenti l'articolo 3, comma 1, in ordine alla possibilità che per lo Stato venga limitata la probabilità di vedere soddisfatta l'azione risarcitoria, fa presente che i riflessi sulla finanza pubblica sono meramente ipotetici ed eventuali e che comunque sussiste, per gli stessi fatti, la responsabilità patrimoniale di Alitalia S.p.A. e delle società da essa controllate. Precisa che la disposizione non preclude l'esercizio di azioni di responsabilità amministrativo-contabile per eventuali danni, ma è diretta a far sì che, una volta accertati atti o fatti dannosi, le conseguenze patrimoniali siano poste non a carico di tali soggetti bensì della società Alitalia o delle società da questa controllate. Rileva inoltre che, allo stato e sulla base della documentazione disponibile, non risultano essere stati posti in essere comportamenti in conseguenza dei quali si possa profilare un pregiudizio economico per lo Stato, fermo restando che, qualora dovessero emergere fatti di gravità tale da creare pregiudizio per gli interessi della finanza pubblica, il Governo si rende comunque disponibile ad affrontare la problematica anche nelle sedi parlamentari.

Con riferimento ai rilievi concernenti l'articolo 3, comma 2, osserva che il Governo sta predisponendo la presentazione di un emendamento il quale prevede, tra l'altro, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota di fondo di cui al predetto articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, destinata alla tutela dei soggetti di cui al predetto comma 343 nonché al comma 344 della medesima legge n. 266. Resta inteso che tale quota destinata a garantire la tutela dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti anche di Alitalia non eccederà l'entità

delle risorse che risulteranno disponibili a valere sul Fondo alimentato dai cosiddetti « conti dormienti », la cui consistenza dovrebbe essere di circa 2 miliardi.

Rileva infine che risulta necessario modificare l'articolo 2, comma 5-*bis*, secondo periodo, nel senso di prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel condividere le richieste di chiarimento del relatore, constata che il rappresentante del Governo non ha fornito risposte esaurienti. In particolare, non sono stati forniti chiarimenti sui possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla riforma della legge Marzano. Non risulta poi chiara la questione dei passivi societari di Alitalia e della sua esposizione nei confronti dei fornitori. Chiede poi quale sia l'esposizione debitoria di AirOne nei confronti del sistema bancario ed, in particolare, della banca che ha svolto funzioni di *advisor* nella trattativa per Alitalia. Osserva infatti che se al momento AirOne è solamente una compagnia privata la sua prevista incorporazione in Alitalia la renderà rilevante anche ai fini della finanza pubblica in conseguenza del ruolo di azionista dello Stato. Chiede anche quali siano le perdite dello Stato sotto tre profili: in quanto azionista, per la più che probabile mancata restituzione del prestito ponte di trecento milioni concesso ad Alitalia nella scorsa primavera, e infine a causa dell'utilizzo del fondo dei conti dormienti. Rileva che vi è anche un onere non quantificato relativo all'estensione del trattamento di mobilità ai dipendenti di Alitalia.

Esprime altresì dubbi sul fatto che la trattativa privata non implichi minori introiti per lo Stato in quanto l'esperienza dimostra che è l'offerta pubblica a fornire maggiori garanzie su questo aspetto. Ri-

tiene pertanto che debbano essere individuate le responsabilità di questo danno per lo Stato.

Roberto SIMONETTI (LNP), con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala che alcune proposte emendative sono volte a modificare la procedura di amministrazione straordinaria con riferimento alla soppressione della possibilità di derogare alla disciplina vigente (1.5. Compagnon e 1.7. Contento), all'adozione da parte del commissario straordinario di procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'acquirente (1.13 Donadi, 1.14 Meta, 1.15 Misiti, 1.16 Lulli), all'introduzione dell'obbligo per l'acquirente di mantenere il controllo per cinque anni (1.52 Montagnoli), ai criteri di individuazione dell'esperto indipendente (1.20 Meta, 1.21 Scilipoti), all'applicabilità delle disposizioni della legge fallimentare che escludono la responsabilità dell'acquirente per i debiti delle aziende cedute e la validità in favore del cessionario dei privilegi e delle garanzie esistenti in capo al cedente (1.23 Misiti), ai requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni o altri titoli per l'esercizio dell'attività dell'impresa (1.37 Misiti, 1.38 Meta), alla modalità di determinazione del prezzo di cessione (1.41 Borghesi), alla modalità di presentazione dell'offerta (3.23 Compagnon) e alla soppressione dell'esclusione dell'azione revocatoria (3.24 Compagnon). Rileva che le modifiche alla procedura, in sé considerate, non appaiono suscettibili di determinare in via diretta effetti sulla finanza pubblica. Tuttavia, in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto dovrebbero essere finalizzate ad assicurare il buon esito della procedura in corso di svolgimento, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che le citate proposte emendative possano pregiudicare le iniziative già poste in essere, determinando così un effetto negativo, ancorché indiretto, sulla finanza pubblica. Osserva che considerazioni analoghe possono farsi con riferimento alle proposte emendative che intendono assicurare la coerenza della pro-

cedura con la normativa comunitaria, ad esempio garantendo l'applicazione della normativa vigente in materia di concorrenza, mediante la conferma delle attuali competenze dell'Autorità antitrust o la previsione di periodi più limitati di mantenimento delle situazioni di monopolio eventualmente determinatesi. Si tratta degli emendamenti 1.24 Meta, 1.25 Lulli, 1.26 Meta, 1.31 Favia, 1.36 Cimadoro, 1.35 Scilipoti, 1.34 Donadi, 1.32 Compagnon, 1.33 Lulli. Osserva che tali modifiche, se da un lato appaiono volte ad evitare l'insorgenza di contenziosi in sede comunitaria, dall'altro potrebbero interferire sul buon esito della procedura in corso di svolgimento. Chiede su questi aspetti di acquisire l'avviso del Governo.

Rileva poi che alcuni emendamenti appaiono presentare evidenti problematiche per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura. Segnala l'emendamento 1.49 Lulli, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia, di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per garantire la continuità delle imprese che intrattengono rapporti con le società sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, prevedendo che al relativo onere si provveda, limitatamente agli anni 2009 e 2010, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica; l'emendamento 2.6 Meta, che consente l'accesso al pensionamento di anzianità con i requisiti previsti alla tabella A dell'allegato 1 della legge n. 247 del 2007 per i lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione o di mobilità di cui al comma 1; l'emendamento 2.8 Compagnon, che sopprime il comma 5-bis che reca la copertura finanziaria delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali di cui ai commi 5-ter e 5-quater; l'articolo aggiuntivo 2.012 Cimadoro, che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sui applichino anche imprese non operanti nei servizi pubblici essenziali in caso di crisi aziendale con alto impatto occupazionale, individuate con delibera del CIPE.

Chiede quindi di acquisire l'avviso del rappresentante del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda l'emendamento 1.42 Paladini, che modifica il capoverso 2-ter, del comma 13 prevedendo la continuità dei rapporti di lavoro inerenti il settore ceduto anziché la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione, ai fini dell'eventuale assunzione da parte dell'acquirente. Ricorda poi gli emendamenti 2.1 Paladini e 2.5 Meta che estendono i trattamenti di cassa integrazione e di mobilità al personale non dirigenziale a tempo determinato o in servizio con forme di lavoro flessibile. Al relativo onere pari rispettivamente a 70 milioni e a 5 milioni di euro si provvede, per l'anno 2009, a valere del Fondo per l'occupazione e a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C. Gli emendamenti prevedono, inoltre, il rifinanziamento, rispettivamente di 70 milioni e di 5 milioni di euro dal 2010 al 2014, del Fondo di cui all'articolo 9-ter, della legge n. 468 del 1978, con corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e alla sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Segnala poi gli emendamenti 2.2 Porcino e 2.3 Compagnon, che prevedono l'applicazione della normativa vigente in materia di mobilità qualora dalla stessa risulti un limite di durata più elevato. Ricorda ancora l'emendamento 2.4 Meta, che estende i trattamenti di cassa integrazione e di mobilità al personale precario dell'impresa sottoposta all'amministrazione straordinaria ovvero delle imprese partecipate o di servizi. Al relativo onere pari a 20 milioni di euro si provvede, per l'anno 2009, a valere del Fondo per l'occupazione e a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C. L'emendamento prevede, inoltre, il rifinanziamento, di 20 milioni di euro dal 2010 al 2014, del Fondo di cui all'articolo 9-ter, della legge

n. 468 del 1978, con corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e alla sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Ricorda infine gli emendamenti 2.51 Mantini, 2.52 Mantini e 2.10 Mantini, che destinano quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5-bis al finanziamento di un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici o di un Fondo di garanzia per gli utenti di compagnie aeree fallite. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le maggiori entrate di cui al comma 5-bis, siano destinate integralmente alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater, ovvero possano essere utilizzate per le finalità previste dalle proposte emendative in esame.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.42, 2.1, 2.5, 2.2, 2.3, 2.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura in ragione dell'estensione dell'accesso alla fruizione di ammortizzatori sociali che con varie modalità viene prevista. Il parere è pure contrario sugli emendamenti 2.51, 2.52 e 2.10 in quanto le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale sui diritti di imbarco risultano già integralmente destinate ad altra finalità. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative richiamate dal relatore, fatta eccezione per gli emendamenti 1.52, 1.37, 1.38, 1.31, 1.36, 1.35, 1.34, 1.32 ed 1.33 che non appaiono suscettibili di determinare conseguenze finanziarie dirette. Esprime infine l'avviso contrario del Governo anche sull'emendamento 1.10, in quanto estende l'ambito di applicabilità dei benefici previsti e sull'emendamento 3.19 in quanto allarga la platea dei beneficiari dell'indennizzo a valere sul fondo dei conti dormienti a tutti i piccoli azionisti indistintamente.

Lino DUILIO (PD) svolge alcune osservazioni in ordine al parere sul testo formulato dal relatore. Ricordando che la questione di Alitalia è stata più volte occasione di confronto e di scontro in sede parlamentare ed è oggetto di particolare attenzione anche da parte dell'opinione pubblica, lamenta l'esiguità del tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del parere. Osserva che, nelle condizioni date, non risulta possibile procedere ai necessari approfondimenti e che i componenti della Commissione si trovano pertanto nella condizione di dover esprimersi senza piena cognizione di causa. Passando all'esame del merito, ricorda che ad Alitalia è stato erogato nella scorsa primavera un prestito di 300 milioni di euro finalizzato ad assicurare la continuità aziendale, nel giro di breve convertito in apporto al patrimonio. In proposito, anche ai fini di assicurare la dovuta trasparenza in sede parlamentare, chiede che il governo assuma una posizione chiara e definitiva in ordine alla mancata restituzione di detto prestito. Critica nuovamente il grado di approssimazione con cui si procede all'esame del provvedimento, ricordando che non risultano forniti gli elementi necessari per valutare l'effettività della tutela approntata per i piccoli azionisti; con riferimento a detta tutela, infatti, ci si limita a garantire che essa non eccederà le risorse disponibili sul Fondo alimentato dai conti dormienti, fondo la cui entità risulta peraltro ancora da determinare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che su tutti gli aspetti da ultimo richiamati dal deputato Duilio risulterà necessario attendere l'esito della valutazione avviata sulla privatizzazione di Alitalia dalle autorità comunitarie al fine di disporre di un quadro completo su cui poi potranno essere attivate in sede parlamentare le doverose procedure informative. Ricorda poi che i tempi di esame del disegno di legge C. 1742-A risultano dettati dall'andamento dei lavori dell'Assemblea e segnala che proprio per consentire il necessario approfondimento ha ritenuto di

rinvviare l'esame degli altri punti all'ordine del giorno e in particolare del disegno di legge C. 1441-*ter*, per i quali non vi sono oggettive urgenze di esprimere il parere.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che è in corso la chiama dei deputati per l'elezione del giudice della Corte costituzionale e pertanto risulta anomalo che la Commissione prosegua nei suoi lavori. Rileva poi che a suo giudizio la Comunità europea sanzionerà i provvedimenti adottati dal Governo italiano su Alitalia e pertanto si determineranno maggiori oneri per lo Stato. Si sofferma infine sulla vicenda del fondo alimentato con i conti dormienti. In proposito segnala che recentemente il Consiglio di Stato ha espresso parere contrario sullo schema di regolamento chiamato a disciplinare l'attività del fondo e che vi sono stime in base alle quali l'entità delle risorse del fondo risulterebbe ben inferiore a quella indicata dal rappresentante del Governo. Rileva l'esigenza di compiere un approfondimento sul punto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel condividere le perplessità del deputato Vannucci, ricorda che il sottosegretario Vegas ha annunciato l'intenzione del Governo di intervenire sulla materia.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 5-*bis*, secondo periodo, sostituire le parole da: "Le mag-

giori somme” fino a “gestita dall’INPS e intestata” con le seguenti: “Le maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’addizionale disposto dal comma 2 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento”;

e con la seguente condizione, relativa alla formulazione del testo:

all’articolo 2, comma 4, lettera a), dopo le parole: “Fondo per l’occupazione”, inserire le seguenti: “di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236”;

nel presupposto che:

a) gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del decreto con riferimento all’anno 2008 sono comunque gestibili nell’ambito e nei limiti delle risorse previste dall’evidenza contabile di cui agli articoli 1, comma 13, e 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 243 del 2004;

b) la deroga, di cui al capoverso 4-*quinquies* del comma 10 dell’articolo 1, alla disciplina vigente in materia di autorizzazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato non risulti in contrasto con la vigente disciplina comunitaria e tale da ingenerare un contenzioso suscettibile di tradursi in conseguenze finanziarie negative;

c) anche alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 249 del 2004, sia possibile modulare la concessione dei benefici contributivi e della mobilità nei limiti delle risorse stanziare al comma 4 dell’articolo 2, tenuto conto della clausola di salvaguardia che affida all’INPS il compito di provvedere al relativo monitoraggio;

d) le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 non precludono l’eventuale esercizio di azioni di responsabilità amministrativo-contabile per eventuali danni derivanti da fatti o atti posti in essere dagli amministratori di Alitalia spa;

e) l’accesso agli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 2, comma 5-*quater*, possa essere modulato entro il limite delle maggiori risorse derivanti dall’incremento dell’addizionale sui diritti di imbarco;

f) il rinvio ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della definizione delle condizioni e delle modalità di attuazione del comma 2 dell’articolo 3 risulti idoneo a garantire che la tutela dei piccoli azionisti ovvero degli obbligazionisti di Alitalia non ecceda l’entità delle risorse che risulteranno disponibili a valere sul Fondo alimentato dai cosiddetti “conti dormienti”.

Sugli emendamenti trasmessi dall’Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.7, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.41, 1.42, 1.49, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.51, 2.52, 3.19, 3.23 e 3.24, nonché sull’articolo aggiuntivo 2.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

C. 1742-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso alcuni emendamenti approvati dalle Commissioni di merito. Gli emendamenti riproducono il contenuto di proposte emendative di iniziative parlamentare sulle quali la Commissione bilancio si è espressa nella seduta antimeridiana senza rilevare profili problematici di carattere finanziario. In particolare l'emendamento 1.100 ha un contenuto analogo all'emendamento Lulli 1.22. L'emendamento 1.101 riproduce, in sostanza, il contenuto dell'emendamento Crosio 1.53. L'emendamento 2.100 ha contenuto identico all'emendamento Biasotti 2.50, mentre l'emendamento 2.101 coincide con la condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio nella seduta antimeridiana. Alla luce di tali elementi, propone di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, rileva inoltre che, ad una più attenta verifica, la procedura indicata al secondo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 2, secondo la quale le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'ad-

dizionale comunale sui diritti di imbarco sono versate su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale e non all'entrata del bilancio dello Stato, pur introducendo una deroga alla vigente prassi contabile, non determina conseguenze negative per la finanza pubblica tali da contrastare con il dettato dell'articolo 81 della Costituzione. Propone pertanto di modificare la condizione contenuta nel parere espresso nella seduta antimeridiana, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in una condizione non espressa ai sensi di tale articolo. Conferma peraltro l'opportunità di iscrivere le relative risorse in un'apposita contabilità, in modo da consentire una verifica sulle modalità di utilizzo delle risorse medesime.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, a modifica dell'orientamento già espresso nella seduta antimeridiana, per cui la procedura indicata al secondo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 2, secondo la quale le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono versate su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale e non all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dalla normativa vigente, non determina apprezzabili conseguenze negative per la finanza pubblica tali da contrastare con il dettato dell'articolo 81 della Costituzione,

esprime

sull'articolo 2, comma 5-*bis*

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 5-*bis*, secondo periodo, sostituire le parole da: "Le mag-

giori somme” fino a “gestita dall’INPS e intestata” con le seguenti: “Le maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’adizionale disposto dal comma 2 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento”;

sugli emendamenti in oggetto:

NULLA OSTA

Conseguentemente, si intende revocata la condizione, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, inserita nel parere espresso nella seduta antimeridiana ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

C. 1714 Governo.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2008.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS deposita la documentazione predisposta al fine di fornire i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nella precedente seduta *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-A Governo.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

C. 1707-A Governo.

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Nuovo testo C. 1441-ter Governo.

ALLEGATO

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).**

DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO

TABELLA D.

La V Commissione chiede un chiarimento in merito all'assenza di effetti sui saldi della Pubblica Amministrazione del finanziamento del Fondo investimenti per la difesa.

La misura del finanziamento non sembra, infatti, vincolata da precedenti disposizioni legislative; la neutralità sui saldi della Pubblica Amministrazione potrebbe peraltro essere dovuta alla sequenza delle singole consegne, eventualmente già considerata ai fini della determinazione dei tendenziali della Pubblica Amministrazione.

Appare comunque opportuno che siano esplicitati i motivi della predetta neutralità con specifico riferimento agli interventi finanziati in Tabella D.

Al riguardo, si rappresenta che il finanziamento del Fondo investimenti per la difesa, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 896 della legge n. 296 del 2006 fino a tutto il 2009, rientra tra le prassi consolidate incluse nei tendenziali di spesa, connesse ad occorrenze di natura obbligatoria dell'Amministrazione riconosciute per legge, in questo caso derivanti anche da accordi internazionali, per i quali sono stati stimati i relativi effetti, commisurati al piano di investimenti ad alto contenuto tecnologico per esigenze di difesa nazionale.

In tali sensi, l'intervento in questione rileva ai soli fini della determinazione del saldo netto da finanziare, atteso che i

relativi effetti di fabbisogno ed indebitamento risultanti già considerati nei suddetti tendenziali, tenuto anche conto dell'esplicito rinvio al rifinanziamento in tabella D a decorrere dal 2010, previsto dal citato articolo 1, comma 896 della legge n. 296 del 2006.

ARTICOLO 1.

Risultati differenziali.

La V Commissione ribadisce quanto già rilevato in occasione dell'esame della Nota di aggiornamento circa l'opportunità di indicazioni più puntuali sulle modifiche apportate alle previsioni relative al SNF, ritenendo utile un maggior dettaglio, tra l'altro, sulle regolazioni contabili, con riferimento anche ai trasferimenti agli enti territoriali.

Al riguardo, si premette che con il termine « regolazione contabile » si vuole generalmente intendere un'operazione volta a sistemare contabilmente partite di entrata e/o di spesa che altrimenti non troverebbero una rappresentazione in bilancio. Il « regolare » o « sistemare », consente al bilancio di dare contezza di tutti i fenomeni gestionali, nel rispetto dei principi di chiarezza ed integrità.

Ciò premesso, si rappresenta che per l'anno 2009, le regolazioni contabili e debitorie registrano un consistente incremento rispetto al 2008, di circa 3,7 miliardi di euro, in particolare connesso con le regolazioni contabili di bilancio.

Si tratta di regolazioni che investono l'entrata e la spesa, aumentando il livello dell'una e dell'altra di uno stesso ammontare (come nel caso dei rimborsi IVA), quando un pagamento in conto competenza a carico del bilancio dello Stato si concreta in un versamento in conto competenza a favore dello Stato. Tali rimborsi per il 2009, comprensivi delle quote IVA pregresse, ammontano a 33,8 miliardi di euro (con un aumento di 5,4 miliardi di euro).

Per quanto riguarda le regolazioni debitorie, si rappresenta che nel conto della Pubblica Amministrazione una partita debitoria incide nel momento in cui nasce l'obbligazione (criterio della competenza) e la stessa è quantificata nell'esatto ammontare, anche se la restituzione delle somme avviene ratealmente in anni successivi.

Trattasi quindi di regolazioni concernenti la sistemazione contabile di debiti il cui effetto economico ha effettivamente impattato sull'indebitamento in altri esercizi; i principali importi per il 2009 concernono i debiti pregressi maturati nei confronti del Poligrafico dello Stato (200 milioni di euro, per lo più per la produzione di targhe) ed i rimborsi IVA autovetture della sentenza della Corte di Giustizia UE (3.700 milioni di euro).

Un'ulteriore categoria di regolazioni concerne i rimborsi di imposte dirette pregresse (3.150 milioni di euro), iscritti in bilancio per essere destinate a rimborsi che il contribuente ha richiesto in anni precedenti e che, secondo i criteri di contabilità nazionale, vengono registrate nel conto economico delle Pubbliche Amministrazioni secondo il principio della competenza economica e quindi contabilizzate nell'anno in cui è stato chiesto il rimborso.

Infine, altre regolazioni debitorie, non presenti nel quadro delineato nel 2009, non esplicano i propri effetti unicamente sul bilancio dello Stato e si esauriscono in tale ambito, ma coinvolgono anche la tesoreria. È il caso in cui il bilancio dello

Stato trasferisce fondi ad enti pubblici (ad esempio enti previdenziali o enti decentrati di spesa).

L'esigenza di dover trasferire fondi di ammontare superiore a quelli stanziati può essere momentaneamente superata con un'anticipazione da parte della tesoreria, legislativamente autorizzata: si crea in tal modo un debito del bilancio nei confronti della tesoreria che deve essere «regolato» con risorse da appostare successivamente (normalmente in anni successivi) in bilancio per restituirle alla tesoreria a chiusura dell'anticipazione effettuata.

Anche in questo caso, si ha impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto delle Amministrazioni pubbliche nello stesso anno in cui l'anticipazione è avvenuta, mentre si incide sui saldi del bilancio nell'anno in cui lo stesso si fa carico di provvedere alla sua regolazione.

Infine, con riferimento alle regolazioni relative ai rimborsi IVA auto, si rileva che gli importi non sono adeguati al profilo annuale dei rimborsi, previsto nella RUEF, tenuto conto che tali valori di bilancio derivano dall'applicazione di una specifica disposizione e che una loro eventuale riduzione non può che derivare da un'apposita iniziativa di definanziamento.

ARTICOLO 2, COMMI 25 E 26.

Disposizioni per il riordino dei trasferimenti per prestazioni previdenziali.

Gli Uffici Bilancio richiedono chiarimenti in merito alla circostanza che le riduzioni dei trasferimenti all'INPS, tenuto conto della data di entrata in vigore della legge finanziaria 2009, dovrebbero riguardare gli esercizi 2009 e successivi.

Al riguardo, si fa presente, invece, che la disposizione in esame è diretta, come già effettuato in passato in diverse norme contenute nelle leggi finanziarie, a regolare sul piano contabile i rapporti tra Enti del comparto delle Pubbliche Am-

ministrazioni; in particolare, la disposizione medesima (comma 25) è diretta a chiarire che gli interventi ivi individuati, non devono essere posti a carico della gestione GIAS (Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno) presso l'INPS ma a carico delle gestioni previdenziali interessate e, conseguentemente, i relativi effetti contabili risulteranno recepiti nei bilanci consuntivi dell'esercizio 2008 delle Amministrazioni interessate (Stato e INPS). In ogni caso si ribadisce, come evidenziato in relazione tecnica, che dalle norme in questione (commi 25 e 26) non deriva alcun effetto in termini di Conto delle Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del quale le singole voci di entrata e di uscita sono registrate, sia in termini di risultati che previsivi, in corrispondenza al rispettivo effettivo ammontare, limitandosi a regolare trasferimenti tra Enti del comparto delle Pubbliche Amministrazioni.

ARTICOLO 2, COMMI 27-31.

Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009.

La V Commissione, con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, rileva che l'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 112, al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle ammini-

strazioni statali, disponeva l'integrazione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, dell'importo di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Sulla base dell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29, sono quantificati nella misura di 2.240 milioni di euro.

Anche in considerazione delle differenze rilevate, si ravvisa l'opportunità che il Governo fornisca l'entità complessiva delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica iscritte sul capitolo 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze, che residuano a seguito degli interventi disposti dal disegno di legge in esame, indicando le finalizzazioni alle quali le stesse risorse risultano preordinate in base alle diverse autorizzazioni di spesa.

Riguardo al complesso delle variazioni operate sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica nel corso del 2008, ivi comprese le risorse appostate dall'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112/2008, si fornisce di seguito di un quadro riepilogativo delle somme che residuano sul fondo medesimo a seguito delle predette riduzioni, con l'indicazione delle relative finalizzazioni di spesa.

Fondo interventi strutturali di politica economica (cap. 3075) - Art. 10, c. 5, D.L. n. 282/2004, conv. dalla L. 27 n. 307/04								
	Saldo netto da finanziare (in migliaia di euro)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Disponibilità 1/1/2008	10.257	8.465	0					
Disponibilità prima della manovra DL 93 e DL 112	-12.457	265	0					
DL 112 conv.to L. 133, art. 63, d. 10 (dissesto Roma e copertura rinnovi contrattuali) *	500.000	2.340.000	2.340.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	p
DL 112 art. 68, c. 10 - incremento fondo		390.000	430.000	430.000				
DL 112 art. 81, c. 38-ter maggiori entrate art. 81 e 82	168.000	267.300	71.700	77.500	77.500	77.500	77.500	p
DL 112 art. 81 - servizi alberghieri e ristorazione e fondo sicurezza	-168.000	-267.000						
DL 112 art. 63, d. 10 - incremento fondo maggiori entrate art. 81 e 82	800	20.600	61.700	24.500	25.500	25.500	25.500	p
DL 112 art. 13, c. 3-quater piccole opere		-30.000	-30.000	-30.000				
DL 112 art. 84, c. 1-quater (esclusione comparto sicurezza e difesa art. 70, c. 1-bis)		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	P
DL 112 art. 84, c. 1-quater (esclusione comparto sicurezza e difesa art. 71, c. 1-bis)		-900	-800	-900	-900	-900	-900	p
DL 112 art. 84, c. 1-quinques copertura ticket		-300.000	-400.000	-400.000				
DL 112 conv.to L. 133, art. 60, c. 1 taglio manovra		-1.926						
Disponibilità fondo dopo manovra DL 112	500.800,0	2.349.574,0	2.454.000,0	2.402.600,0	2.403.600,0	2.403.600,0	2.403.600,0	
Disponibilità complessiva	513.257,0	2.349.839,0	2.454.000,0	2.402.600,0	2.403.600,0	2.403.600,0	2.403.600,0	p
Utilizzi	-513.257,0	-2.272.625,0	-2.381.162,2	-2.216.282,2	-2.316.262,2	-2.316.262,2	-2.316.262,2	
DL 134/2008 - Alitalia - art. 2	0,0	0,0	-30.000,0	-30.000,0	-30.000,0	-30.000,0	-30.000,0	
DL 143/2008 - sedi giudiziarie disediate A.S.1018	0,0	0,0	-4.785,7	-4.785,7	-4.785,7	-4.785,7	-4.785,7	p
AS 1061- DL 150 missioni di pace	-13.257,0	-15.014	-37.508	-37.508	-37.508	-37.508	-37.508	p
Convenzione fiscale Italia-USA (A.T.)		-2.500,0	-24.500,0	-24.500,0	-24.500,0	-24.500,0	-24.500,0	p
norma inquadramento personale PCM art. 38-quinques -AC 1441-quater		-3.020,0	-3.020,0	-3.020,0	-3.020,0	-3.020,0	-3.020,0	p
DL 154/2008 enti locali art. 5, c. 1 Roma capitale	-500.000,0							
DL 154/2008 art. 5, c. 1 - Roma capitale		-2.240.000,0	-2.240.000,0	-2.240.000,0	-2.240.000,0	-2.240.000,0	-2.240.000,0	P
DL 154/2008 art. 5, c. 1 - Roma capitale		-12.000,0						
A.C. 1441-quater art. 39-septies assenze per malattia dei militari		-9.100,0	-9.100,0	-9.100,0	-9.100,0	-9.100,0	-9.100,0	p
Altri Utilizzi assenti in corso		-5.990,0	-6.819,0	-4.819,0	-4.819,0	-4.819,0	-4.819,0	p
Disponibilità	0,0	77.214,0	72.837,8	86.337,8	87.337,8	87.337,8	87.337,8	p

ARTICOLO 2, COMMI 32-34.

Risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa.

La V Commissione segnala che le disposizioni di cui ai commi 32 e 34 configurano una spesa, sia pure a carattere eventuale, suscettibile di tradursi in un onere permanente per il bilancio dello Stato. Pertanto le risorse da predisporre a copertura di tale spesa dovrebbero avere carattere di certezza nell'ammontare e di continuità nel tempo. Tali caratteristiche non sembrano poter essere accertate esclusivamente con la procedura di verifica prevista dalle norme in esame, che il comma 33 definisce di « cadenza semestrale »; esse potrebbero piuttosto dedursi da un esame a consuntivo dei risparmi effettivamente conseguiti sui relativi capitoli di bilancio, per affetto delle misure di razionalizzazione introdotte dal decreto-legge 112/2008. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso da parte del Governo.

Al riguardo, si fa presente che le disposizioni contenute nei predetti commi non configurano una spesa suscettibile di tradursi in oneri permanenti per il Bilancio dello Stato, atteso che l'utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi realizzati, può essere effettuato solo previo accostamento della sussistenza delle stesse. Ciò in quanto trattasi di risorse aleatorie ed eventuali il cui ammontare può essere verificato solo a consuntivo e pertanto l'erogabilità delle stesse non può prescindere dalla realizzazione dei previsti risparmi.

Inoltre, la prevista verifica effettuata con cadenza semestrale, di cui al comma 33, è diretta esclusivamente ad accertare lo stato di attuazione delle misure contenitive di cui al decreto-legge 112/2008, e non all'assegnazione delle risorse alla contrattazione integrativa che potrà avvenire solo a consuntivo ad effettiva realizzazione dei risparmi.

ARTICOLO 2, COMMA 35.

Modalità della contrattazione relativa ai contratti dei pubblici dipendenti e di erogazione delle somme stanziare.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, comma 35 relative alle modalità della contrattazione e dell'erogazione delle somme stanziare per i contratti dei dipendenti pubblici sono stati chiesti chiarimenti circa la possibilità che le previsioni della norma possano incidere sulle modalità di determinazione dei tendenziali della spesa per redditi da lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Relativamente agli anni per cui non è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, la norma non induce modifiche. Infatti, l'unico obbligo di erogazione ravvisabile dalla disposizione è relativo agli importi per vacanza contrattuale di cui, convenzionalmente, si tiene già conto nella costruzione dei tendenziali del conto economico della Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne invece gli anni per cui sono previsti specifici stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali, come nel caso dell'anno 2009, nell'ipotesi massima in cui tutte le amministrazioni pubbliche decidano di procedere all'erogazione unilaterale del 90 per cento del tasso di inflazione programmata sulla componente stipendiale, la norma avrebbe l'effetto di favorire il riallineamento delle fasi contrattuali alle scadenze giuridiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

PROSPETTO DI COPERTURA.

Si rileva che non risulta inserita nell'articolato la disposizione – riportata nelle precedenti leggi finanziarie in attuazione dell'articolo 11, comma 5, legge n. 468/1978 – che prevede che la copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria sia assicurata secondo quanto indicato nell'apposito prospetto di

copertura, che pure risulta allegato al disegno di legge in esame.

Per quanto attiene agli oneri individuati nel prospetto, si chiede di conoscere i criteri sottostanti la classificazione come spese di parte corrente dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, anche in considerazione del trattamento contabile non sempre univoco dei crediti di imposta, classificati talvolta, ai fini del saldo netto a finanziare, come spesa in conto capitale.

Al riguardo, si rappresenta che, a differenza delle precedenti finanziarie, il disegno di legge in esame presenta norme sostanziali da riferirsi esclusivamente alle risorse destinate ad agevolazioni fiscali ed al rinnovo dei contratti pubblici, senza alcun aggravio di oneri o effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali misure risultano già distintamente coperte con le risorse specificamente appostate sul fondo interventi strutturali di politica economica, reperite dall'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112/2008, come si evince dal precedente prospetto riepilogativo.

L'ulteriore normativa, concernente la sistemazione di partite previdenziali INPS, non presenta criticità sotto il profilo finanziario ed ai fini di copertura.

In tale situazione, si è ritenuto di non dover riprodurre una apposita disposizione di copertura dell'intero provvedimento, come peraltro riportato nelle precedenti leggi finanziarie in attuazione dell'articolo 11, comma 5, legge n. 469/1978, tenuto conto che il prospetto ivi richiamato è stato comunque prodotto a mero scopo conoscitivo, al fine di dare dimostrazione di oneri e relativi mezzi di copertura, nel rispetto della richiamata normativa.

Infine, circa la richiesta sul motivo dell'allocazione dei crediti di imposta, di volta in volta, tra le spese correnti oppure in conto capitale, si rappresenta che quelli previsti dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, che concernono il rimborso di tasse automobilistiche, si intendono spese correnti, in quanto rimborsano un costo sostenuto in conto esercizio (imposte e tasse) per l'impresa beneficiaria.

Se per esempio si fosse rimborsato invece il costo per la realizzazione di un capannone (*bonus* investimenti) o per assunzione di personale (*bonus* occupazione), ai fini del saldo netto a finanziare, si tratterebbe di spesa in conto capitale, rientrando nella valorizzazione degli *asset* patrimoniali ovvero del capitale umano dell'azienda.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge C. 1762, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008, recante « Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali » e C. 1774, di conversione del decreto-legge n. 157 del 2008, recante « Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio ».

Audizione dei rappresentanti dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) 70

Audizione dei rappresentanti della UIL 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 70

AVVERTENZA 70

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 ottobre 2008.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge C. 1762, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008, recante « Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali » e C. 1774, di conversione del decreto-legge n. 157 del 2008, recante « Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio ».

Audizione dei rappresentanti dell'Organismo italiano di contabilità (OIC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.

Audizione dei rappresentanti della UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

C. 1707-A Governo.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00360 Ciocchetti: Sui ricorsi relativi all'inserimento in graduatoria di dirigenti scolastici .	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-00395 Pes: Tagli all'organico dei docenti, anche di sostegno e impiegati nei CTP, nella Regione Sardegna	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	75
5-00385 Siragusa: Tagli all'organico dei docenti di sostegno nella Regione Sicilia	72
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	78
5-00368 Garagnani: Sul comportamento di docenti di scuole elementari nella città di Bologna .	72
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	79

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, di associazioni di dirigenti scolastici, insegnanti e insegnanti precari, associazioni di studenti e di genitori e dell'on. prof. Luigi Berlinguer, presidente del « Comitato di lavoro nazionale per l'apprendimento pratico della musica », nell'ambito dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36) ...	72
--	----

INTERROGAZIONI

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 9.30.

5-00360 Ciocchetti: Sui ricorsi relativi all'inserimento in graduatoria di dirigenti scolastici.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciano CIOCCHETTI (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto

della risposta ricevuta, ricordando che permane il dubbio che in una regione si applichino alcune norme, mentre in un'altra regione trovano applicazione disposizioni diverse, in particolare da parte dei TAR e dei dirigenti scolastici regionali. Auspica quindi che si possa pervenire a una maggiore uniformità nell'applicazione delle norme da parte di tutti gli organi competenti.

5-00395 Pes: Tagli all'organico dei docenti, anche di sostegno e impiegati nei CTP, nella Regione Sardegna.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta,

rilevando in particolare che anche se i tagli ai CTP sono stati realizzati con l'intento di tener conto delle iscrizioni effettive ai corsi, essi sono assolutamente ingiustificati. I CTP costituiscono infatti strumenti fondamentali per la diffusione dell'alfabetizzazione nella regione Sardegna, considerando che questa regione ha un territorio molto vasto che ha quindi bisogno di una rete molto estesa di CTP.

5-00385 Siragusa: Tagli all'organico dei docenti di sostegno nella Regione Sicilia.

Caterina PES (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto i tagli all'organico dei docenti di sostegno nella regione Sicilia sono ingiustificabili alla luce dell'importante funzione svolta da tali docenti. Si riserva quindi di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sullo stesso argomento in futuro.

5-00368 Garagnani: Sul comportamento di docenti di scuole elementari nella città di Bologna.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabio GARAGNANI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, segnalando peraltro che dopo la presentazione dell'interrogazione in titolo si sono verificati altri fatti di occupazione di scuole a Bologna e che a seguito di tali fatti sono stati aperti procedimenti giudiziari. Auspica quindi che il Governo continui a monitorare la situazione, adottando tutti gli opportuni provvedimenti.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 ottobre 2008.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, di associazioni di dirigenti scolastici, insegnanti e insegnanti precari, associazioni di studenti e di genitori e dell'on. prof. Luigi Berlinguer, presidente del « Comitato di lavoro nazionale per l'apprendimento pratico della musica », nell'ambito dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 14.

ALLEGATO 1

5-00360 Ciocchetti: Sui ricorsi relativi all'inserimento in graduatoria di dirigenti scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione posta nella interrogazione in discussione riguarda cinque concorrenti che hanno partecipato nella regione Lazio al concorso ordinario per dirigente scolastico bandito con decreto del direttore generale del 22 novembre 2004. Costoro non hanno superato la prova orale per l'ammissione al corso di formazione, ciononostante – per effetto di misura cautelare del TAR Lazio – sono stati successivamente ammessi alla frequenza del corso di formazione intensivo e lo hanno portato a termine, senza comunque conseguire nemmeno con riserva l'iscrizione nelle graduatorie generali di merito compilate dal competente Ufficio scolastico regionale.

L'Onorevole interrogante paventa una disparità di trattamento osservando che nella regione Puglia, in presenza di analoghe situazioni, alcuni candidati sono stati inseriti nelle graduatorie con riserva ed hanno già conseguito la nomina a dirigente scolastico nel quadro della normativa introdotta dalla legge finanziaria per il 2007.

Al riguardo l'ufficio scolastico per il Lazio, che ha curato la procedura concorsuale in tutte le sue fasi a livello regionale, ha fatto presente che, come previsto dal bando vi è stata una preselezione per titoli ai fini dell'ammissione al corso alla quale sono stati ammessi un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo. I candidati sono stati individuati dalle apposite graduatorie predisposte sulla base del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli.

Per il superamento delle prove del concorso ai fini dell'ammissione al corso

di formazione (due prove scritte ed una orale) è stato previsto dal bando il conseguimento di una votazione di almeno 21 trentesimi in ciascuna delle due prove scritte e nella prova orale.

I candidati ai quali fa riferimento l'Onorevole interrogante, pur avendo riportato nella prova di esame orale propedeutica all'ammissione al corso di formazione un punteggio inferiore ai 21 trentesimi richiesti hanno ugualmente presentato domanda di partecipare al corso di formazione.

I medesimi, quindi non sono stati inseriti nelle graduatorie per l'ammissione al corso di formazione, pubblicate con decreto prot. n. 23784 del 28 luglio 2006 e con successivo decreto di rettifica prot. n. 24400 del 3 agosto 2006 del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.

Gli interessati, avverso il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di ammissione al corso di formazione, si sono rivolti al TAR del Lazio, che, con ordinanza della sezione terza *bis*, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2007, ha accolto la su indicata domanda cautelare nei limiti della sola partecipazione al corso di formazione in quanto ha ritenuto che l'amministrazione aveva l'obbligo di fornire risposta all'istanza di partecipazione al corso prodotta dagli interessati.

L'ammissione al corso di formazione degli interessati, disposta dall'ufficio scolastico regionale con decreto prot. n. 3574 del 20 aprile 2007, non è stata pertanto determinata dal superamento di tutte le prove concorsuali, come è avvenuto per gli altri candidati inseriti nelle graduatorie,

ma su ordinanza del TAR per il Lazio che, comunque, ha limitato la partecipazione dei ricorrenti al solo corso di formazione.

Successivamente, con sentenza n. 307/07 il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso di una concorrente avverso il mancato superamento dell'esame orale.

L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, quindi, sia per la mancanza dei requisiti da parte dei ricorrenti sia per l'ordinanza del TAR del Lazio – sez. terza *bis* – che ha limitato la partecipazione dei ricorrenti al solo corso di formazione, non ha inserito gli stessi nella graduatoria definitiva ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici, pubblicata con decreto dirigenziale prot. n. 5089 del 27 giugno 2007.

Il medesimo ufficio questa volta ha fornito tempestivamente le motivazioni del mancato inserimento nelle suddette graduatorie a ciascuno degli interessati, che aveva prodotto istanza in tal senso.

Gli interessati hanno prodotto ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del decreto del direttore generale prot. n. 5089 del 27 giugno 2007 con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori di concorso, nonché di tutti gli altri atti o provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali anteriori o successivi.

Il TAR del Lazio, con ordinanza nella camera di Consiglio del 5 giugno 2008 ha respinto la domanda cautelare prodotta dai ricorrenti avverso il mancato inserimento in graduatoria.

In occasione dell'immissione nei ruoli di dirigente scolastico di 65 idonei, con decorrenza 1° settembre 2008, gli interessati hanno prodotto domanda di assegnazione di sede pur non essendo inclusi in alcuna graduatoria di merito per tali posti.

I medesimi, ai quali non è stato conferito alcun incarico, hanno presentato ricorso, *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, davanti al Tribunale ordinario di Roma – sezione Lavoro al fine di ottenere l'immissione in ruolo.

L'Ufficio scolastico regionale ha fatto presente che, pur non avendo ancora ri-

cevuto la formale notifica dell'esito di quest'ultimo ricorso, da parte dell'Avvocatura di Stato (l'udienza si è tenuta il 14 agosto 2008), è stato informato, per via irrituale, che il giudice, con ordinanza del 29 agosto 2008 ha rigettato il ricorso per difetto di giurisdizione ed ha condannato i ricorrenti alle spese.

Con riguardo ai casi della Puglia, faccio presente che il competente l'Ufficio scolastico regionale si è attenuto al seguente avviso espresso in varie sentenze del 2007 dal TAR Puglia – sez. Lecce: « il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione avviene (nei confronti dei soggetti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa e quindi scritti nella seconda fascia – dopo i candidati *pleno iure* e prima dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione) con la produzione di una relazione finale e rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo. La relazione finale e l'attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione ».

Si tratta di pronunce relative a giudizi attivati dai concorrenti interessati nell'ambito della procedura concorsuale in argomento, in occasione dei quali il collegio aveva fornito, sia pure incidentalmente, una precisa interpretazione in ordine all'applicazione della legge 296/2006 (finanziaria 2007); l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia sarebbe risultato sicuramente soccombente dinnanzi allo stesso giudice qualora avesse disatteso l'interpretazione data, pretermettendo i candidati in graduatoria.

Alle pronunce in questione non può attribuirsi efficacia *erga omnes*.

Per completezza di informazione, faccio presente che avverso le nomine in ruolo di alcuni di detti concorrenti è stato proposto ricorso da parte dei controinteressati e si è ancora in attesa di conoscere gli esiti del contenzioso.

ALLEGATO 2

5-00395 Pes: Tagli all'organico dei docenti, anche di sostegno e impiegati nei CTP, nella Regione Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che le disposizioni relative alla determinazione degli organici per l'anno scolastico 2008/2009 sono contenute nel decreto interministeriale del 24 aprile 2008, ove è precisato che la consistenza delle citate dotazioni a livello nazionale è stata definita in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) che ha rimodulato gli obiettivi di contenimento della legge finanziaria per il 2007 e previsto per l'anno 2008/09 una riduzione complessiva di 11.000 posti (10 mila per il personale docente e 1.000 per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

La riduzione/incremento di posti relativi al personale docente è stata definita, per ogni regione, tenendo conto prioritariamente della previsione dell'incremento o del decremento degli alunni, ma, necessariamente, anche di tutte le nuove disposizioni di razionalizzazione previste dalla legge finanziaria 2008.

Come avvenuto per l'anno scolastico 2007/08, sono state previste riduzioni in parte in organico di diritto, per una quota pari a 6.072 unità, in parte in organico di fatto, per una quota di 3.928 posti, per non arrecare pregiudizio alla qualità del servizio scolastico e rispondere meglio alle esigenze del territorio. Ciò consente di avere a disposizione un maggior numero di posti utili per la mobilità e per le nomine in ruolo, una maggiore stabilità del personale interessato a tutela della continuità didattica.

Con l'invio del decreto interministeriale del 24 aprile 2008, contenente le dotazioni organiche per l'anno scolastico 2008/09, è

stata comunicata agli uffici scolastici regionali la sola quota di posti da ridurre in organico di diritto; successivamente, in data 4 giugno 2008, previo consolidamento dei dati riferiti alle iscrizioni, sono state comunicate le riduzioni da operare in organico di fatto. Tale metodologia ha consentito di rapportare le consistenze di organico alle reali necessità del territorio ed ha reso possibile una redistribuzione più ponderata della restante quota di interventi da effettuare sull'organico di fatto.

In sede locale, attraverso strategie mirate e valorizzando a pieno l'autonomia delle scuole, sono state poi adottate soluzioni ed interventi atti a distribuire le risorse assegnate secondo le esigenze rappresentate.

Per ciò che riguarda in particolare la Sardegna tale obiettivo è stato perseguito mantenendo sostanzialmente inalterata l'offerta formativa nella regione, che si caratterizza per l'estrema polverizzazione della popolazione in territori spesso non serviti da idonee vie di comunicazione e di trasporto.

In particolare, anche per quest'anno scolastico, è stato garantito il servizio di scuola dell'infanzia anche nei comuni più piccoli, nonché il mantenimento del tempo pieno e del tempo prolungato, rispettivamente nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.

Inoltre, sono rimasti sostanzialmente inalterati sia il rapporto alunni/classi sia il rapporto docenti/alunni che, nella Regione, risultano ancora particolarmente favorevoli.

Con riguardo al sostegno per gli alunni diversamente abili gli interventi adottati derivano dall'applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2008; inoltre, per l'anno scolastico 2008/09 sono stati confermati a livello nazionale tutti i posti di sostegno complessivamente funzionanti nell'anno scolastico 2007/08, con limitate modifiche a livello regionale.

Per quanto attiene in particolare la Sardegna, il dirigente generale dell'ufficio scolastico ha adottato le misure più idonee a garantire il diritto all'istruzione ed all'integrazione degli alunni disabili, pur nella necessità di realizzare gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria per il 2008.

Si evidenzia, comunque, che il rapporto alunni/posti in Sardegna risulta, per l'anno scolastico in corso, pari a 1/1,76, pertanto è ben più favorevole del rapporto tendenziale di 1/2 fissato dalla suddetta legge finanziaria.

Con riguardo ai Centri territoriali permanenti, come evidenziato dall'Onorevole interrogante, gli stessi svolgono un ruolo importante nel quadro delle politiche finalizzate a potenziare le competenze della popolazione adulta, favorire l'integrazione degli immigrati e agevolare l'inclusione sociale delle classi più deboli.

Da tempo vengono incoraggiate e sostenute, con misure nazionali, esperienze di collaborazione tra i centri e le scuole secondarie superiori sedi di corsi serali, oltre che con le altre agenzie formative presenti sul territorio per rispondere più adeguatamente ai bisogni dell'utenza e orientare gli adulti, soprattutto giovani, verso l'acquisizione di più elevati livelli d'istruzione.

Allo scopo di dare sistematicità alle iniziative di integrazione tra istituzioni scolastiche e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea in tema di istruzione e formazione, la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 632) ha dato avvio ad un processo di sviluppo dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali, prevedendone la riorganizzazione – su base provinciale e con articolazione reticolare – in centri di

istruzione per gli adulti dotati di una propria autonomia amministrativa e organizzativa.

Con il successivo decreto ministeriale del 25 ottobre 2007, emanato dopo aver acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono stati definiti i criteri per il conferimento dell'autonomia ai nuovi centri e ne è stata declinata l'utenza in corrispondenza dell'esigenza di favorire il conseguimento di titoli di studio da parte della popolazione adulta, anche immigrata, e la certificazione delle competenze acquisite.

Nella fase transitoria di progressiva attribuzione dell'autonomia scolastica in relazione alle disponibilità esistenti, i Centri territoriali permanenti e i Corsi serali hanno continuato e continuano ad operare, secondo l'ordinario assetto, in una logica di potenziamento della collaborazione in rete e di incremento delle attività mirate al conseguimento delle competenze chiave e di più elevati livelli di istruzione da parte degli adulti e dei giovani adulti.

La più recente legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, ha riaffermato la necessità di riorganizzazione del settore ed ha previsto interventi nel contesto delle strategie dirette a razionalizzare l'intera rete scolastica ed a ottimizzare le risorse complessivamente considerate.

Per quanto riguarda in particolare la regione Sardegna la situazione relativa all'educazione degli adulti è stata oggetto, per alcuni casi particolari, di specifici accertamenti ispettivi da parte dell'Ufficio scolastico regionale che hanno evidenziato una sostanziale discordanza fra i dati degli iscritti comunicati dai dirigenti scolastici ai fini della formazione dell'organico di diritto e la situazione effettiva sussistente alla data di scadenza del termine per le iscrizioni che, come noto, la annuale circolare ministeriale, da ultimo la n. 110 del 14 dicembre 2007, fissa al 31 maggio, con possibilità di deroga solo per «specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati».

Al fine di evitare danno all'erario il responsabile dell'ufficio scolastico regio-

nale, ha pertanto dimensionato le classi ed il conseguente organico in ragione degli iscritti effettivi alla data fissata dalla normativa vigente per la determinazione dell'organico di fatto in considerazione degli adempimenti legati all'avvio dell'anno sco-

lastico, che devono concludersi entro il 31 luglio. Entro tale data sono state apportate le dovute variazioni in base alla situazione che, di fatto, è venuta a determinarsi impegnando tutta la dotazione organica assegnata alla Sardegna.

ALLEGATO 3

5-00385 Siragusa: Tagli all'organico dei docenti di sostegno nella Regione Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ricordo che i criteri per la determinazione dei posti di sostegno sono stati oggetto di una specifica regolamentazione da parte dell'ultima finanziaria del precedente Governo e non sono stati oggetto di alcuna modifica.

In particolare la legge 244 del 2007, finanziaria per il 2008, nell'ottica di realizzare il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2008/09, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi funzionanti nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/07. La medesima legge finanziaria ha abolito la possibilità di concedere deroghe.

Per l'anno 2008/09, sono stati confermati a livello nazionale tutti i posti di sostegno complessivamente funzionanti nell'anno scolastico 2007/08, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla stessa legge finanziaria 2008, il tendenziale rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili, come si può verificare dai dati reperibili sul sito del Ministero dell'istruzione dai quali si

desume che rispetto ai circa 174.000 alunni disabili sono stati attivati complessivamente 90.882 posti pari esattamente a quelli attivati per l'anno scolastico 2007-2008.

Per quanto riguarda in particolare la Sicilia il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ha fatto presente che i posti inizialmente autorizzati risultavano sufficienti ad assicurare a tutti gli allievi interessati il sostegno anche se con possibili riduzioni rispetto al passato.

Peraltro, dopo l'assegnazione dei posti di sostegno alle diverse province all'inizio dell'anno scolastico, in tutta la Sicilia si è registrato un incremento complessivo di n. 469 alunni certificati; in particolare, l'ufficio scolastico provinciale di Catania ha segnalato di aver ricevuto dall'autorità sanitaria n. 288 nuove certificazioni, conformi alle direttive dell'assessorato regionale alla sanità, relative ad alunni disabili e l'ufficio scolastico provinciale di Palermo ha segnalato un incremento di n. 146 nuove certificazioni.

In relazione alle sopravvenute esigenze, alla chiusura delle operazioni di organico, il dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale ha potuto autorizzare ulteriori 46 posti a Catania e 26 a Palermo per un totale di 72 nuovi posti.

ALLEGATO 4

5-00368 Garagnani: Sul comportamento di docenti di scuole elementari nella città di Bologna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La scuola bolognese è stata interessata, nelle ultime settimane, da azioni intese a manifestare protesta e dissenso nei confronti della politica scolastica assunta dagli organi di Governo attraverso l'occupazione di scuole ed, in alcuni casi, di interruzione di lezione.

Alcune di queste manifestazioni hanno coinvolto genitori, docenti, organizzazioni sindacali ed anche amministratori locali, sfociate in episodi inconsueti, ai limiti della correttezza e della liceità, che stanno avendo eco crescente sulla stampa non solo locale, e per i quali è stata presentata denuncia alla magistratura che comunque ha proposto l'archiviazione dei procedimenti avviati.

Il dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, che segue con la massima attenzione quanto avviene, ha riferito che, senza nulla togliere al diritto di critica e alla libertà di opinione, operando in stretto collegamento con gli uffici scolastici provinciali, ha richiamato l'attenzione dei dirigenti scolastici, in quanto incaricati di una pubblica funzione, sul rispetto delle norme e delle regole che presiedono alla corretta partecipazione delle diverse componenti alla vita della scuola pur nelle situazioni più critiche ed imprevedibili e sempre nella garanzia del superiore diritto degli alunni ad un sereno percorso educativo.

A tale scopo il medesimo dirigente ha emanato un apposito comunicato stampa ed ha diramato una nota ai dirigenti scolastici ed ai presidenti dei consigli di circolo e di istituto della regione.

In particolare, per la provincia di Bologna è stato attivato un incarico ispettivo di vigilanza, assistenza, consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, finalizzato a garantire il corretto svolgimento di iniziative e attività che riguardino componenti della comunità scolastiche in presenza di abusi o comportamenti come l'affissione di manifesti fuori e dentro gli edifici scolastici contenenti propaganda politica contro il Governo.

Su specifica richiesta di informazioni, i dirigenti degli altri uffici scolastici provinciali della regione non hanno al momento segnalato situazioni analoghe a quelle della provincia capoluogo, pur in presenza di variegata forme di dissenso.

Per quanto riguarda in particolare la scuola primaria « Padre Marella » (istituto comprensivo n. 12 di Bologna), il competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale ha comunicato che alla richiesta di assemblea serale dei genitori, i dirigenti scolastici hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per prevenire eventuali disordini.

Quanto alla scuola primaria XXI Aprile (3° circolo di Bologna), un'assemblea regolarmente autorizzata si è trasformata in « permanente » nei locali della palestra per i giorni 24 e 25 settembre dalle ore 16,30 alle ore 8,25 di ciascuna giornata.

Fra l'altro il primo intervento che dovrà essere assolto dal dirigente tecnico cui è stato affidato l'incarico ispettivo è finalizzato a verificare la situazione della scuola XXI Aprile.

Va inoltre aggiunto che, pur essendo il direttore generale dell'ufficio scolastico per l'Emilia-Romagna in attesa della re-

lazione ispettiva, secondo le assicurazioni fornite dal dirigente dell'istituto non si sono verificati danni di alcun genere.

In conclusione il Governo, riconoscendo la legittimità del confronto e del dissenso pur mantenuto negli ambiti a

ciò deputati, ritiene che la scuola non possa essere usata per attività politiche di contestazione di provvedimenti legittimamente votati dal Parlamento a discapito del regolare svolgimento delle attività didattiche.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 32 (*Seguito dell'esame e rinvio*)

81

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Atto n. 32.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 ottobre 2008.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, segnala, anzitutto, che la Conferenza unificata non ha ancora espresso il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in titolo; per tali ragioni, la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento nella settimana corrente.

Avverte, inoltre, che il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del

mercato, in data 14 ottobre 2008, ha trasmesso una nuova segnalazione dell'Autorità medesima in relazione allo schema di decreto in esame, ulteriore rispetto a quella già inviata lo scorso 26 settembre.

Comunica altresì che diversi organismi e associazioni hanno trasmesso alla presidenza una propria documentazione scritta concernente il provvedimento, che è a disposizione dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che taluni di questi soggetti hanno prospettato l'opportunità di svolgere apposite audizioni in Commissione sull'argomento.

Al riguardo, tuttavia, ritiene che – considerato il carattere molto esauriente della documentazione prodotta e vista la complessità del calendario dei lavori parlamentari nel mese di ottobre – sia preferibile dedicare il limitato tempo a disposizione della Commissione al dibattito sul provvedimento, rinviando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle eventuali ulteriori modalità di prosecuzione dell'*iter*.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Roberto MENIA conferma che in sede di Conferenza unificata – per ragioni non collegate al provvedi-

mento in esame – non è stato possibile giungere, nella riunione dello scorso 16 ottobre, all'espressione del prescritto parere. Fatto presente che, al momento, non vi sono ulteriori elementi di novità rispetto a tale questione, si riserva di aggiornare la Commissione, nelle prossime sedute, circa gli sviluppi della situazione.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, av-

verte che, in considerazione delle questioni testé emerse, il seguito dell'esame del provvedimento avrà luogo nella prossima settimana: per tali ragioni, la seduta della Commissione in sede di esame di atti del Governo, già prevista per la giornata di domani, non avrà luogo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Tex97 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Aria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Fondi italiani per le infrastrutture (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di RNA (Radio nazionali associate) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	84

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di Tex97.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano Rogna Manassero di Costigliole, *amministratore unico di Tex97*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dopo un breve intervento conclusivo, ringrazia l'amministratore unico di Tex97 per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.45.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di Aria.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Mario CITELLI, *amministratore delegato di Aria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Dopo un breve intervento del deputato Mario VALDUCCI, *presidente*, interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Antonino FOTI (Pdl).

Mario CITELLI, *amministratore delegato di Aria*, risponde ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia l'amministratore delegato di Aria per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 16.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di Fondi italiani per le infrastrutture.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Vito GAMBERALE, *amministratore delegato di Fondi italiani per le infrastrutture*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Dopo un breve intervento del deputato Mario VALDUCCI, *presidente*, interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Silvano MOFFA (Pdl).

Vito GAMBERALE, *amministratore delegato di Fondi italiani per le infrastrutture*, risponde ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia l'amministratore delegato di Fondi italiani per le infrastrutture per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.25, riprende alle 16.30.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di RNA (Radio nazionali associate).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Eduardo MONTEFUSCO, *presidente di RNA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro MONTAGNOLI (LNP).

Eduardo MONTEFUSCO, *presidente di RNA*, e Sergio NATUCCI, *segretario generale di RNA*, rispondono ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di RNA per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	85
ERRATA CORRIGE	85

Martedì 21 ottobre 2008.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter Governo.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 77 del 16 ottobre 2008, a pagina 111, prima colonna, ventunesima riga, sostituire le parole « PARERE FAVOREVOLE » con le seguenti « DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE ».

A pagina 111, seconda colonna, nona riga, sostituire le parole « PARERE FAVOREVOLE » con le seguenti « DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE ».

A pagina 111, seconda colonna, ventiduesima riga, sostituire le parole « PARERE FAVOREVOLE » con le seguenti « DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*/A 86

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi 86

AVVERTENZA 86

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 ottobre 2008.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.25 alle 13.15.

COMITATO RISTRETTO

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00041 Damiano: Attuazione della normativa vigente sulla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in relazione ad attività in bound e out bound nei call center.

7-00043 Delfino: Stabilizzazione dei precari nei call center.

7-00044 Cazzola: Puntuale applicazione della legge n. 30 del 2003 in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di Farindustria, dell'EMA (European Medicines Agency) e del Comitato nazionale di bioetica . 87

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco e C. 635 Polledri e Rivolta (*Seguito dell'esame e rinvio*) 87

Sull'ordine dei lavori 88

AVVERTENZA 88

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 ottobre 2008.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.
C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di Farindustria, dell'EMA (European Medicines Agency) e del Comitato nazionale di bioetica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Roccella.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.

C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco e C. 635 Polledri e Rivolta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta l'onorevole Scapagnini ha svolto la relazione.

Laura MOLTENI (LNP) chiede di poter tenere aperta la discussione generale al fine di consentire all'onorevole Polledri, primo firmatario della proposta di legge C. 635, di intervenire in una prossima seduta.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) si associa alla richiesta del deputato Molteni, riservandosi di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto delle richieste avanzate dai deputati intervenuti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Laura MOLTENI (LNP) chiede, a nome del suo gruppo, di iscrivere nel calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana, la proposta di legge C. 644 recante « Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente », già inserita nel programma trimestrale dei lavori.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che tale richiesta verrà sottoposta alla valutazione dell'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà nella giornata di domani, mercoledì 22 ottobre 2008.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Doc. XXII, nn. 1-2-4-A.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERE:	
Incontro con una delegazione di parlamentari dell'Indonesia	89
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di Shark Alliance sulla pesca degli squali	89
ERRATA CORRIGE	89

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERE

Martedì 21 ottobre 2008.

Incontro con una delegazione di parlamentari dell'Indonesia.

L'incontro informale si è svolto dalle ore 11.20 alle ore 12.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 ottobre 2008.

Audizione dei rappresentanti di Shark Alliance sulla pesca degli squali.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 20.40 alle ore 21.30

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 ottobre 2008,

a pagina 229, seconda colonna, ottava riga, e a pagina 232, prima colonna, venticinquesima riga, dopo le parole « Servodio Tab.A.2 » si intendono aggiunte le seguenti: « , Oliverio Tab.A.3 »; a pagina 256, prima colonna, dopo l'emendamento 1713/XIII/Tab. A.2. si intende inserito il seguente:

« *Alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2009: 5.000;
2010: 5.000;
2011: 5.000.

1713/XIII/Tab. A.3. Oliverio, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino. ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Testo base C. 22 Zeller e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Atto n. 23 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	93
AVVERTENZA	96

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE, indi del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 11.15.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Testo base C. 22 Zeller e abb.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea a partire dal prossimo lunedì

27 ottobre e che la I Commissione concluderà il proprio esame entro la mattina di mercoledì. La XIV Commissione dovrebbe pertanto esprimersi entro domani mattina, nella seduta già convocata alle ore 9.30.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il testo all'esame, approvato dalla Commissione Affari costituzionali il 20 ottobre 2008, risulta dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zeller (C. 22), Cicu (C. 646), Palomba (C. 1070), Gozi (C. 1449), Bocchino (C. 1491), Soro (C. 1507) e Lo Monte (C. 1692). Esso introduce una serie di modifiche alle norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, recate dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Le modifiche apportate alla disciplina vigente riguardano in primo luogo il numero delle circoscrizioni elettorali ed i

criteri per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni; il principale obiettivo è quello di assicurare l'elezione di un parlamentare europeo anche in quelle parti del territorio in cui, per l'attuale sistema di distribuzione dei seggi, non è eletto alcun rappresentante. Il testo ridefinisce il numero e il territorio di tutte le circoscrizioni, che da 5 divengono 10. Il territorio di ogni circoscrizione coincide con quello di una o più regioni limitrofe, accorpate tra loro in ragione della popolazione (prevedendo peraltro la separazione tra Sicilia e Sardegna).

Le modifiche intervengono inoltre in materia di formazione e presentazione delle liste di candidati. In correlazione con la ridotta dimensione delle circoscrizioni, il numero degli elettori la cui sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste di candidati viene diminuito ed è reso variabile per fasce di popolazione; viene rivisto il numero di candidati presente in ogni lista stabilendo che, nelle circoscrizioni in cui sono eletti due parlamentari, le liste siano composte da due candidati; si mantiene la previsione vigente secondo cui nelle altre circoscrizioni ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre né superiore al numero dei membri da eleggere; viene modificata la disciplina delle esenzioni dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature; è facilitata l'aggregazione delle liste che siano espressione di minoranze linguistiche, prevedendo la possibilità per le stesse di collegarsi con altra lista presentata da un partito che sia presente in almeno la metà delle circoscrizioni (e non in tutte, come attualmente previsto).

Il provvedimento reca inoltre disposizioni volte alla promozione delle pari opportunità di accesso alla carica elettiva per i due generi. A tale scopo sono introdotte misure di riequilibrio nella composizione delle liste di candidati: l'insieme delle liste circoscrizionali aventi uno stesso contrassegno non deve comprendere più del 50 per cento di candidati di uno stesso genere. Per i partiti e movimenti politici che non abbiano rispettato questa propor-

zione, viene ridotto, in proporzione alla minore presenza di uno dei due generi, il rimborso delle spese elettorali spettante ai sensi della legge n. 157 del 1999.

Ulteriori modifiche riguardano la soppressione della possibilità di esprimere preferenze e l'introduzione di soglie di sbarramento per l'ammissione delle liste al riparto dei seggi, al fine di ridurre la frammentazione della rappresentanza (partecipano cioè al riparto dei seggi le liste che, sul piano nazionale, abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi).

Si interviene poi sul meccanismo di riparto dei seggi tra le liste in ambito nazionale, e di distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista. Viene interamente riscritto il procedimento per la distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi che ciascuna lista ha conseguito in sede nazionale, allo scopo di garantire ad ogni circoscrizione l'elezione del numero di rappresentanti ad essa assegnato (evitando o riducendo al massimo lo « slittamento » di seggi a favore di altre circoscrizioni). Tale diversa ripartizione è effettuata adottando due innovazioni:

L'attribuzione dei seggi a quoziente intero è effettuata con riferimento al quoziente circoscrizionale, in luogo del quoziente nazionale di lista utilizzato dalla formula vigente; il quoziente circoscrizionale è determinato, a sua volta, dividendo il totale dei voti validi ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste cui spettano seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa. È previsto un meccanismo di correzione per il caso in cui l'assegnazione dei seggi a quoziente intero attribuisca nelle circoscrizioni ad una lista più seggi di quanti gliene spettino in base alla ripartizione in sede nazionale;

i seggi residui sono attribuiti alle liste in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna lista. Tale operazione è effettuata in ciascuna circoscrizione seguendo l'ordine crescente della popolazione residente, a partire cioè dalla circoscrizione meno po-

polata. Tale successione fa sì che nelle circoscrizioni più piccole – dove i seggi vengono assegnati quasi sicuramente soltanto con le parti decimali – siano assegnati i seggi spettanti alle liste che hanno le più grandi parti decimali.

Quale criterio suppletivo, i seggi che eventualmente rimanessero ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla stessa nelle circoscrizioni dove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi quelli che non hanno già dato luogo alla attribuzione di un seggio. Qualora i seggi da assegnare in una circoscrizione eccedano il numero dei componenti la lista, i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista nelle altre circoscrizioni, secondo la già detta graduatoria delle parti decimali.

Il testo modifica inoltre la disciplina delle campagne elettorali dettata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515. In particolare, viene introdotto un tetto delle spese elettorali (attualmente non previsto) per i candidati e per i partiti che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo e sono estesi alle elezioni europee gli obblighi di rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati e dei partiti, i controlli sugli stessi e le relative sanzioni in caso di mancata ottemperanza, escluse quelle relative alla decadenza degli eletti e alla decurtazione del contributo spettante ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese elettorali.

Ricorda, in proposito, che le elezioni al Parlamento europeo sono disciplinate sulla base dell'Atto approvato il 20 settembre 1976 con decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio (c.d. Atto di Bruxelles, ratificato dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150). L'Atto (come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002) fissa principi per elezioni a suffragio universale diretto, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del procedimento elettorale. La disciplina dei singoli Stati non deve peraltro, nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

Le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia trovano la loro disciplina generale nella citata Legge n. 18/1979.

Sandro GOZI (PD) evidenzia come la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere in tempi ridottissimi, con una fretta che non si giustifica in alcun modo. Si tratta di un provvedimento di particolare importanza, anche politica, che affronta la disciplina delle circoscrizioni elettorali e del voto di preferenza e che meriterebbe un esame approfondito da parte della XIV Commissione. Esprime quindi, a nome del proprio gruppo, il totale disaccordo sul metodo di lavoro imposto alla Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, segnala che ha testé verificato la disponibilità della I Commissione ad attendere sino a giovedì il parere della XIV Commissione, e che pertanto il provvedimento potrà essere esaminato, oltre che domani, anche in quella giornata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

C. 1446 Boniver.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame riprende quasi integralmente le previsioni di un'analogha iniziativa il cui esame era stato avviato alla Camera nel corso della XV legislatura, con il sostegno sia delle forze di maggioranza che di opposizione.

Il Provvedimento intende essenzialmente aggiornare le competenze del Comitato parlamentare di controllo sull'at-

tuazione dell'accordo di Schengen, in quanto alcuni settori che nella formulazione originaria del Trattato di Maastricht rientravano nel terzo pilastro dell'Unione europea (cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, disciplinata dal titolo VI del Trattato) sono poi stati comunitarizzati con il Trattato di Amsterdam. Quest'ultimo ha, infatti, trasferito nel Trattato che istituisce la Comunità europea alcuni settori originariamente rientranti nel terzo pilastro, in particolare le materie dell'immigrazione, dell'asilo, del controllo delle frontiere e la cooperazione giudiziaria in materia civile.

In particolare, si prevede che il Comitato parlamentare assuma la denominazione di Comitato parlamentare in materia di immigrazione, individuandolo quale sede più idonea per stimolare un dibattito politico, informato e completo, sugli aspetti collegati al tema dell'immigrazione, in una prospettiva nazionale ed europea, che assicuri al Parlamento un ruolo adeguato nella fase ascendente e discendente di adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario in materia di immigrazione e asilo. In tale ottica il Comitato dovrebbe rappresentare una sede stabile di dibattito politico sull'evoluzione dell'approccio comunitario al problema e sul raccordo tra le politiche nazionali e quelle comunitarie in materia di immigrazione, nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Atto n. 23.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; tale provvedimento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007), recante una delega al Governo in materia.

I controlli in oggetto (inerenti ai rischi sia per gli esseri umani sia gli animali) sono quelli « intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ».

Lo schema di decreto è diretto sostanzialmente a introdurre tariffe uniformi per tutto il territorio nazionale. Nel provvedimento sono pertanto fissati la tipologia e gli importi delle tariffe da porre a carico degli operatori dei settori interessati; i controlli sono quelli effettuati dalle A.S.L., su animali e prodotti, allevati o ottenuti e commercializzati da allevamenti o stabilimenti italiani e quelli sulle merci in importazione da Paesi terzi, di competenza degli Uffici periferici del Ministero (Posti di Ispezione Frontaliera – PIF – e Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera – USMAF).

Il provvedimento si compone di 17 articoli e di 3 allegati.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, come specificato in precedenza.

L'articolo 2, sulla riscossione delle tariffe, richiama l'Allegato A, l'allegato B ed il criterio del « costo effettivo del servizio », rispettivamente, per i controlli effettuati sul territorio nazionale, per quelli all'importazione e per la registrazione ed il riconoscimento del settore dei mangimi e degli alimenti.

L'articolo 3 stabilisce i criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, richiamando il costo effettivo del servizio, prevedendo determinate maggiorazioni per i controlli effettuati fuori dall'orario di servizio.

L'articolo 4 definisce i controlli supplementari, integrativi e rafforzati richiamando alcuni articoli del regolamento comunitario.

L'articolo 5 reca la definizione di costo orario del servizio, qualificando in tal modo il costo medio complessivo di un'ora di lavoro prestato dall'addetto ai controlli sanitari di cui al citato regolamento (CE) n. 882/2004.

L'articolo 6 attiene alle modalità di adeguamento e aggiornamento delle tariffe, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e richiamando in ogni caso il costo effettivo delle prestazioni rese.

L'articolo 7 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe, indicando, nel dettaglio, quote e destinatari dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli sanitari ufficiali negli stabilimenti nazionali (all. A), delle tariffe riscosse dai posti di ispezione frontiera per i controlli sanitari effettuati su tutte le merci e sugli animali vivi e sui mangimi di origine animale (all. B, sez. I), delle tariffe riscosse dagli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera applicabili agli alimenti (all. B, sez. II).

L'articolo 8 riguarda i compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei dati relativi alle somme percepite ed ai costi del servizio prestato.

L'articolo 9 prevede e disciplina la possibilità per le regioni e province autonome – previo accordo in Conferenza Stato-regioni – di rideterminare le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi, salvo l'invio di una relazione al Ministero del lavoro e a quello dell'economia, e salvo l'invio di una relazione alla Commissione europea da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori ai minimi previsti dalla normativa comunitaria.

L'articolo 10 riguarda le modalità tecniche di versamento delle tariffe, la cui definizione viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e a provvedimenti delle regioni.

L'articolo 11 reca disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B, prevedendo la possibilità di maggiorazioni o riduzioni delle tariffe in determinati casi.

L'articolo 12 prevede che con il decreto indicato all'articolo 10 venga definita anche la modulistica di rendicontazione delle tariffe riscosse da parte delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dall'Istituto Superiore di Sanità e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7.

L'articolo 13 prevede alcuni adempimenti comunitari, destinando i proventi derivanti dal provvedimento al finanziamento dei costi degli adempimenti derivanti dal Regolamento (CE) n. 882/2004, prevedendo, altresì, alcune comunicazioni alla Commissione e prescrivendo l'assistenza delle autorità competenti agli esperti comunitari incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni.

L'articolo 14 richiama le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione relativamente al potere sostitutivo dello Stato.

L'articolo 15 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 16 detta disposizioni transitorie, prevedendo, fino all'emanazione del

decreto di cui al comma 1 dell'articolo 10, l'applicazione del decreto ministeriale del 13 aprile 1999, limitatamente alle norme sulle modalità tecniche di versamento e riscossione.

Infine, l'articolo 17 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione e l'abrogazione, da tale data, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).

In merito ai profili di compatibilità comunitaria, si ricorda che il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, fa parte del c.d. «pacchetto igiene», elaborato dalla Commissione europea e dai Paesi membri al fine di prevenire e limitare le situazioni di crisi alimentari, riducendone le conseguenze sanitarie ed economiche. Esso ha, tra l'altro, sostituito la disciplina della direttiva 85/73/CEE, abrogando la medesima, e si compone di 67 articoli e VIII Allegati. La nuova normativa comunitaria – direttamente operativa, essendo di fonte regolamentare – prevede un ambito più esteso di controlli, precedentemente limitato ai soli animali e a taluni prodotti di origine animale ed ora concernente i prodotti alimentari, di origine animale e non, i mangimi e la salute ed il benessere degli animali.

La previgente disciplina comunitaria, di cui alla suddetta direttiva 85/73/CEE, è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 432, il quale, di conseguenza, prevede l'applicazione di tariffe solo con riferimento alla vecchia tipologia di controlli.

In sintesi, il nuovo regolamento comunitario mira a: prevenire o eliminare i rischi che potrebbero derivare direttamente dall'ambiente per gli esseri umani e gli animali, oppure ridurre tali rischi a un

livello accettabile; garantire pratiche eque per quanto riguarda il commercio dei mangimi e dei prodotti alimentari e la tutela degli interessi dei consumatori, ivi comprese l'etichettatura dei mangimi e dei prodotti alimentari e qualsiasi altro tipo di informazioni destinate ai consumatori.

Esso non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle regole sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli.

Si ricorda, in proposito, che nel 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per la mancata attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici. Tale direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° maggio 2008, è stata poi recepita dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148; tuttavia, la procedura d'infrazione non risulta ancora archiviata.

In conclusione, osserva, come il provvedimento in esame riguardi un aspetto molto specifico, cioè le modalità di finanziamento, legato alla concreta attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. Tuttavia, in questa sede, ritiene utile ricordare in estrema sintesi tre aspetti sullo stesso Regolamento europeo. Si riferisce in particolare ai principi contenuti nelle premesse del Regolamento: il paragrafo n. 27 delle premesse, che sottolinea la necessità di «controlli ufficiali» prima dell'immissione nel territorio comunitario di mangimi e alimenti provenienti da Paesi terzi; il paragrafo n. 30 delle premesse che, sempre allo stesso proposito, delinea l'idea di stabilire dei punti ben stabiliti di ingresso nei confini comunitari in modo da facilitare i controlli; infine il paragrafo n. 39 delle premesse, che delinea la possibilità, pur nel rispetto dei limiti, per la Commissione europea di sollecitare ai Paesi terzi informazioni sui loro sistemi di controllo. Questi principi sono del tutto condivisibili e quanto mai opportuni visto anche quanto è accaduto in alcune realtà dell'Asia. Inoltre indicano che l'Unione

europea è su questo piano un fattore di garanzia importante per gli Stati membri.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola co-

mune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale.

COM(2008)306 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dell'Unione europea.

COM(2007)249 def.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme modificative delle disposizioni relative alla materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

Atto n. 22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (S. 1083 Governo) (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (S. 847 Governo) (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	107
DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (S. 1108 Governo) (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	100
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	108

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2008. – Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento C. 1083 Governo.

La Commissione concorda.

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

(S. 1083 Governo).

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del testo in esame, soffermandosi in particolar modo sui profili di competenza della Commissione. Segnala, in ordine all'articolo 1, la previsione secondo cui in presenza di determinate situazioni di emergenza, suscettibili di determinare gravi ripercussioni di sistema, il Consiglio dei ministri può autorizzare l'erogazione, totale o parziale, delle risorse finanziarie spettanti alle regioni e condizionate alla verifica positiva degli adempimenti stabiliti dai piani di rientro dai deficit sanitari. Evidenzia che tali somme si intendono erogate a titolo di anticipazione e possono essere recuperate qualora la regione non attui il piano di rientro della dimensione finanziaria stabilita dallo stesso. Con riferimento alla copertura relativa all'abolizione del ticket

di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica disposta dall'articolo 61, comma 19, del decreto-legge, n. 112 del 2008, rileva che si incrementa il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 di 434 milioni di euro; riferisce che contestualmente le misure di contenimento della spesa a carico delle regioni, indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61, avranno luogo dal 2010, invece che dal 2009. Si sofferma quindi sull'articolo 2, che reca, ai commi da 1 a 5, le disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali per l'anno 2008 attraverso accertamenti convenzionali delle maggiori entrate ICI relative agli ex-fabbricati rurali, in analogia alle norme già previste per l'anno 2007 dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007. Rileva che, in deroga all'articolo 179 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), anche per l'anno 2008 si prevede l'accertamento convenzionale del maggior introito ICI pari alla detrazione effettuata per ciascun ente, disponendosi che tali accertamenti vengano compensati progressivamente con gli importi realmente incassati. Evidenzia che, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del testo in esame. Osserva che la relazione illustrativa afferma che si tratta « sostanzialmente » del ristoro delle minori entrate per l'abolizione dell'ICI. Illustra quindi il contenuto dell'articolo 3, relativo ai piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei

a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. In caso di mancato adempimento alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta. Fa notare quindi che l'articolo 5 dispone l'assegnazione al Comune di Roma di un contributo straordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008 per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 e prevede che le risorse assegnate a singoli comuni con delibera CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del FAS, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente. Riferisce che il comma 3 dell'articolo 5 riserva un contributo annuale di 500 milioni di euro, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a favore di Roma capitale a decorrere dal 2010. Precisa che la somma di 260 milioni di euro si riferisce a regolazioni contabili regresse a favore degli enti locali.

Maria Teresa BERTUZZI (PD) ricorda che il Governo e l'Associazione nazionale comuni italiani hanno sottoscritto un accordo per il quale la menzionata somma di 260 milioni di euro è destinata alla costituzione di un fondo finalizzato a compensare gli enti locali dai mancati introiti connessi all'abolizione dell'ICI.

Walter VITALI (PD), nel richiamare i contenuti di un documento predisposto dalla Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e province autonome da cui emergono rilievi critici avanzati dalle regioni in ordine al provvedimento in esame, rileva che un primo elemento di contrarietà attiene alla previsione dell'articolo 1 che consente la nomina di *sub*-commissari, con conseguente dispendio di risorse. Sostiene che le misure adottate dal Governo in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali sembrano tutelare maggiormente gli

enti locali i cui bilanci versino in una condizione di disavanzo che non quegli enti locali virtuosi nelle proprie politiche di bilancio. Avanza perplessità in relazione alla circostanza che l'onere derivante dallo stanziamento dei 260 milioni di euro per i comuni, rimesso ad una deliberazione del CIPE, comporta l'esigenza di reperire tali somme altrove, con inevitabili ripercussioni negative sulla condizione economica-finanziaria degli enti locali. Esprime forti dubbi sul previsto anticipo di 500 milioni di euro per Roma Capitale, in quanto non è ancora definito l'assetto di competenze e funzioni cui dovranno essere finalizzate tali ingenti risorse. Valuta negativamente la previsione di 140 milioni di euro destinati con delibera del CIPE al bilancio del comune di Catania. Manifesta contrarietà in relazione all'articolo 3, nella parte in cui contempla i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche: paventa in particolare che tale disposizione induca alla chiusura un elevato numero di plessi scolastici. Ravvisa quindi l'esigenza che sia richiesta l'intesa con la Conferenza unificata nel procedimento di adozione dei suddetti piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di aver apprezzato le dichiarazioni rese dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica in ordine alla necessità di salvaguardare le scuole di montagna. Ritiene opportuno, in merito all'articolo 3 del testo, fornire maggiore certezza sull'entità dei flussi di cassa relativi al bilancio degli enti locali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) segnala che la somma di 260 milioni di euro indicata nel testo in esame per le regolazioni contabili pregresse dei comuni appare del tutto insufficiente.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) ritiene necessario che il Governo offra maggiore certezza e trasparenza in ordine alla questione delle compensazioni contabili pregresse connesse all'ICI. In relazione all'articolo 3, relativo ai piani di

dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ritiene deplorabile stravolgere il processo di razionalizzazione delle strutture scolastiche che da oltre dieci anni è in corso e che ha garantito il diritto allo studio a tutti i cittadini in tutto il territorio nazionale.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere tesa a recepire talune delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. (*vedi allegato 1*).

Il senatore Walter VITALI (PD), pur apprezzando l'impegno profuso dal relatore nel considerare alcuni rilievi avanzati nel corso del dibattito, dichiara di non potere esprimere voto favorevole sul parere predisposto dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.

(S. 847 Governo).

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta dello scorso 15 ottobre.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato il contenuto della proposta di parere da lui presentata nella precedente seduta (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15 ottobre 2008*) e su cui si era svolto un ampio dibattito, dichiara di aver riformulato la predetta proposta di parere apponendovi una ulteriore osservazione conforme alle considerazioni svolte nella precedente seduta dal deputato Pepe (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, riferisce che il provvedimento in titolo apporta modifiche alle norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, recate dalla legge n. 18 del 1979, con specifico riferimento al numero delle circoscrizioni elettorali ed ai criteri per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, alla formazione e alla presentazione delle liste di candidati, al meccanismo di riparto dei seggi tra le liste in ambito nazionale, e di distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista. Il testo introduce altresì una soglia di sbarramento per l'ammissione delle liste al riparto dei seggi; disposizioni volte a promuovere le pari opportunità di accesso alla carica elettiva per i due generi; limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni. In ordine ai profili di competenza della Commissione, rileva che l'intera disciplina della elezione del Parlamento europeo è materia di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

(S. 1108 Governo).

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Giovanni DIMA, riferisce sul contenuto del provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla VII Commissione della Camera in data 24 settembre 2008. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, rileva che l'articolo 1 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, azioni di sperimentazione didattica, di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate a favorire l'acquisizione da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione». Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sottolinea che la norma dispone altresì l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale. In relazione all'articolo 2, che reca norme sul voto in condotta, si sofferma sul comma 1-*bis*, introdotto alla Camera, che prevede il versamento al bilancio dello Stato di somme iscritte nel conto dei residui del bilancio medesimo per l'anno 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame da destinare al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e per la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Osserva che al riparto di tali somme e

all'individuazione degli interventi e degli enti destinatari si provvederà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che prevede che, nell'ambito degli interventi di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, a partire dall'anno scolastico 2009-2010 le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Ai sensi del predetto articolo 64, la concreta indicazione e la scansione degli interventi sono demandate ad un piano programmatico predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza Unificata. La disposizione specifica che nei regolamenti si deve tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola sulla base delle richieste delle famiglie. Riferisce che l'articolo 5-*bis* reca disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento, con particolare riferimento ai docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico che hanno conseguito il titolo abilitante, ovvero i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale e di strumento musicale nella scuola media. Illustra quindi l'articolo 6, che ripristina il valore abilitante all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia della laurea in scienze della formazione primaria, in precedenza abrogato per effetto della legge finanziaria per il 2008, e l'articolo 7, che sostituendo il comma 433 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, apporta modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia. Si sofferma sull'articolo 7-*bis*, recante provvedimenti per la sicurezza delle scuole: in particolare la dispo-

sizione prevede che al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso. Rileva che al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati, sono revocate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Evidenzia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici; il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la Conferenza unificata. Conclude riferendo che l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Il senatore Walter VITALI (PD) ricorda che sul provvedimento in esame, fortemente controverso, è in atto nel Paese una protesta che ha carattere di trasversalità. Fa notare che gli enti locali svolgono una funzione determinante sul versante della scuola primaria; segnala che l'istituto del tempo-pieno scolastico è stato recepito nel 1990 dalla legislazione statale dopo una lunga sperimentazione in ambito locale che aveva dato risultati particolarmente positivi. Evidenzia che la questione del tempo-pieno nella scuola si connette de-

cisamente al livello di qualità dell'insegnamento scolastico, pertanto stravolgere il modello del modulo introdotto negli anni '90 priverà gli studenti di un sistema pedagogico all'avanguardia. Esprime riserve in relazione alla avvenuta soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, che avrebbe dovuto definire i criteri di razionalizzazione della spesa anche sul comparto dell'istruzione. Richiama quindi la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha fissato il confine tra le competenze dello Stato e quelle delle regioni, cui spetta tra l'altro disciplinare l'organizzazione del sistema scolastico. Ritiene che l'articolo sul maestro unico evidenzia dei profili di incostituzionalità e si pone in un ambito del tutto contrastante rispetto ai principi che dovrebbero ispirare il federalismo fiscale, in quanto vengono fortemente compresse le competenze delle autonomie territoriali in materia di scuola e istruzione. Ritiene inoltre non pertinente la specifica previsione di cui all'articolo 1 che introduce l'insegnamento della materia «cittadinanza e costituzione».

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel prendere atto che su ogni provvedimento del Governo teso a razionalizzare le spese e a rendere più efficiente il sistema di erogazione delle risorse statali i gruppi di opposizione protestino ed esprimano un forte dissenso, rileva che il sistema dei moduli è nato negli anni '90 in ossequio alle pressioni sindacali e risponde ad esigenze meramente occupazionali. Ritiene non fondati gli allarmismi alimentati in merito alla riforma della scuola, che persegue il solo obiettivo di rendere più efficiente il sistema scolastico italiano.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara che la riforma della scuola varata dal Governo riduce gli *standards* di qualità dell'offerta formativa scolastica. Rileva che la riduzione dell'orario scolastico comporta maggiori oneri per le famiglie e gli enti locali, che dovranno sostenere maggiori spese per rispondere alle richieste delle famiglie di servizi integrati al sistema scolastico.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) ritiene paradossale che due diversi decreti-legge rechino norme distinte, tese ad apportare modifiche frammentarie e non organiche al sistema scolastico. Denuncia che l'istituto del tempo-pieno viene sostanzialmente smantellato dal decreto-legge in esame. Osserva che il provvedimento incide in particolare su un grado dell'istruzione, la scuola primaria, che è riconosciuto come il più qualificato: si domanda quindi quali siano le ragioni di tale intervento.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), nel richiamare l'esperienza di un comune in cui, con il supporto delle famiglie, sono state promosse iniziative ad ampio raggio di supporto al sistema scolastico basato sull'attuale organizzazione dei moduli, evidenzia che il maestro unico non potrà che valorizzare il solo profilo dell'insegnamento, e non anche l'aspetto educativo e della socializzazione. Sottolinea che la scuola a tempo pieno è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista della qualità della scienza pedagogica, che invece la riforma voluta dal Governo rischia ora di penalizzare.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL) dichiara che la maggioranza ed il Governo non sono contro l'istituto del tempo pieno; fa notare che il maestro unico rappresenterebbe il ritorno ad una didattica di eccellenza e che ha funzionato con risultati particolarmente proficui.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, ritiene utile inserire nella proposta di parere il riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata dal senatore Vitali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (S. 1083 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, in corso di esame presso la 5^a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali;

considerato che il provvedimento in esame reca disposizioni di attuazione dei piani di rientro dai *deficit* sanitari, di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, di definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, di proroga dei termini entro cui i comuni devono aderire ad una sola forma associativa tra quelle consentite;

evidenziato, in ordine all'articolo 1 del testo in esame, che il comma 3 dispone che le risorse finanziarie spettanti alle regioni e condizionate alla verifica positiva degli adempimenti stabiliti dai piani di rientro dai *deficit* sanitari si intendono erogate a titolo di anticipazione e possono essere recuperate qualora la regione non attui il piano di rientro; rilevato altresì l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 di 434 milioni di euro, in relazione alla copertura relativa all'abolizione del *ticket* di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica disposta dall'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

considerato che l'articolo 2 del testo, recante disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali per l'anno 2008, stabilisce al comma 8 che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa; evidenziato inoltre che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 2, tese a salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti locali, introducono meccanismi contabili per quali pare opportuno accrescere i profili di certezza e trasparenza della registrazione dei flussi finanziari in questione; considerata altresì l'esigenza di verificare l'adeguatezza del previsto importo di 260 milioni di euro;

preso atto del contenuto dell'articolo 5, che dispone l'assegnazione al Comune di Roma di un contributo straordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008 per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 e che riserva a favore di Roma capitale, a decorrere dal 2010, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, un contributo annuale di 500 milioni di euro;

rilevato che l'articolo 6 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, relativi ai maggiori trasferimenti a favore di regioni e comuni quale forma di compensazione delle minori entrate correnti dei comuni,

per l'ICI, e delle regioni, per il mancato ripristino dei *ticket* sulle prestazioni specialistiche e di diagnostica fornite dai servizi sanitari regionali; considerato in particolare che tali interventi di copertura dei suddetti oneri avvengono attraverso regolazioni debitorie di natura contabile, dal che sarebbe opportuno precisare maggiormente la conformità con la vigente normativa della copertura adottata, individuata nel ricorso a risorse in conto capitale, quali quelle afferenti al Fondo per le Aree Sottosviluppate (FAS);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'importo di 260 milioni previsti nel testo dell'articolo 2 del decreto-legge a titolo di regolazione contabile pregressa quale ristoro delle minori entrate connesse all'ICI sia effettiva-

mente adeguato alle necessità degli enti locali di rispetto delle previsioni di bilancio;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di definire più compiutamente, in ordine alle specifiche disposizioni del provvedimento tese a salvaguardare gli equilibri di bilancio delle autonomie territoriali, i profili di certezza e di trasparenza della registrazione dei flussi finanziari e dei meccanismi contabili disciplinati dal decreto-legge in esame;

c) valuti altresì la Commissione di merito, relativamente alle disposizioni recate dall'articolo 3, concernenti i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che siano stabiliti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, parametri adeguati a garantire la permanenza delle istituzioni scolastiche nelle aree montane, nelle piccole isole, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.

ALLEGATO 2

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (S. 847 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 847 Governo, in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato, recante delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico;

valutato il contenuto del provvedimento di delega, con cui si intendono perseguire obiettivi quali la convergenza del mercato del lavoro pubblico e privato, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, la valorizzazione del merito ed il riconoscimento di meccanismi premiali; la definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento, i decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono adottati, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

evidenziato che i menzionati decreti legislativi, in conformità all'articolo 1, comma 4, del testo, individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

rilevato altresì che l'esercizio della delega teso a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico ed a riformare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) deve perseguire, tra gli altri obiettivi enunciati, il potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. i), n. 2), del testo;

rilevato che la materia « lavoro pubblico » non risulta espressamente menzionata dall'articolo 117 della Costituzione, apparendo pertanto annessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, e considerato altresì che la più recente giurisprudenza costituzionale sembra tuttavia ricondurre all'ambito di competenza « ordinamento civile » il fondamento della potestà legislativa statale con riguardo ai profili strettamente inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro;

considerato altresì quanto statuito in materia dalla Corte costituzionale, in particolare con le sentenze nn. 95 e 189 del 2007, con cui si enuncia che il rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali, « privatizzato » in virtù dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è soggetto a specifici limiti che garantiscono l'uniformità di tale tipologia di rapporti, quali i principi fissati dalla legge statale in materia ispirati all'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati che, come tali, si

impongono anche alle regioni, comprese quelle a statuto speciale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali e locali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono adottati

d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non invece sulla base del solo parere trasmesso dalla medesima, al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo in esame apposita norma che stabilisca che la legislazione regionale recepisce le previsioni del provvedimento in titolo previa approfondita verifica delle piante organiche del personale delle amministrazioni delle regioni.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo base delle proposte di legge C. 22 ed abbinate, recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

rilevato il contenuto dell'articolato, che apporta modifiche alla predetta legge 24 gennaio 1979, n. 18, in ordine al numero delle circoscrizioni elettorali ed ai criteri per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni; alla formazione e alla presentazione delle liste di candidati; al meccanismo di riparto dei seggi tra le

liste in ambito nazionale; considerate altresì disposizioni volte a promuovere le pari opportunità di accesso alla carica elettiva per i due generi e limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni;

preso atto che l'oggetto del provvedimento, la disciplina dell'elezione del Parlamento Europeo, rientra nella esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi della lettera *f*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
(S. 1108 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera il 24 settembre 2008 e su cui la Commissione ha espresso parere alla VII Commissione della Camera;

valutato che il decreto-legge, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle « norme generali sull'istruzione » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione; considerato altresì che la materia « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale » appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario è riconducibile all'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

considerato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha rilevato che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistinta-

mente al di là dell'ambito propriamente regionale », tra cui quelle afferenti alla determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; alla definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente dipendente dallo Stato alla definizione degli standard minimi formativi richiesti per la spendibilità dei titoli professionali;

evidenziato che, in ordine all'articolo 1, che prevede iniziative di sperimentazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per favorire l'acquisizione delle competenze relative a « Cittadinanza e Costituzione », con l'introduzione dell'autonomia scolastica gli ordinamenti didattici delle istituzioni scolastiche sono fissati nel Piano dell'offerta formativa adottato dalle singole istituzioni integrando le discipline ed attività fondamentali fissate a livello nazionale; rilevato che, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alla definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale si provvede mediante regolamenti di delegificazione adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; preso atto che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, la norma dispone l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale;

considerato che l'articolo 4 del testo stabilisce che sia reintrodotta l'insegnante

unico nella scuola primaria, nel quadro della ridefinizione del servizio scolastico, mediante il ricorso ai regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di un piano programmatico predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata; preso atto delle previsioni degli articoli 6 e 7, che recano norme, rispettivamente, in ordine alla reintroduzione del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, e sulle modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica;

considerato che i provvedimenti per la sicurezza delle scuole di cui all'articolo 7-bis sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata ed evidenziata la previsione di cui all'articolo 8, comma 1.bis, per cui sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; preso atto che non sono state accolte le osservazioni apposte al richiamato parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali alla VII Commissione della Camera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1 del decreto-legge, ai fini dell'attuazione delle iniziative di sperimentazione volte a favorire l'acquisizione delle competenze relative a « Cittadinanza e Costituzione », sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in conformità alle previsioni della legge 28 marzo 2003, n. 53, sulle modalità di definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 del decreto-legge, che l'insegnamento delle competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » contempla anche gli specifici riferimenti alla storia, alle culture ed alle identità locali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	110
Sulla pubblicità dei lavori	110
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	111

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 12.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario.

Constata quindi che la Commissione palesemente non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della

prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo oggi, martedì 21 ottobre, alle ore 22.

La seduta termina alle 12.05.

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 22.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO (PD), *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

**Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti
e dei Segretari.**

Il deputato Giorgio MERLO (PD), *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita il deputato Beltrandi ed il senatore Villari, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice

quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione)

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo domani, mercoledì 22 ottobre, alle ore 13, anziché alle ore 15 come era stato annunciato in precedenza.

La seduta termina alle 22.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza	112
Comunicazioni del Presidente	112

Martedì 21 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 9.45.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza.

Il Comitato procede all'audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale Cosimo D'ARRIGO, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal

presidente RUTELLI, dai deputati BRIGUGLIO e FIANO e dai senatori PASSONI ed ESPOSITO.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni di carattere organizzativo sulle quali si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori PASSONI ed ESPOSITO ed i deputati BRIGUGLIO e FIANO.

La seduta termina alle 12.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742 Governo, approvato dal Senato	4
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 30 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 31 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 25 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	22
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico. Atto n. 26 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 27 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	35
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 28 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	8
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	36
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. Emendamenti C. 1742-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	8
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. Emendamenti C. 1707-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	8
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Emendamenti doc. XXII, n. 1 e abb.-A	9

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. C. 152 ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	47

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni e C. 1344 Barbareschi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni in materia di reati ministeriali. C. 891 Consolo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	45
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
AVVERTENZA	46

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 37 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	53
DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	53

SEDE CONSULTIVA:

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti</i>)	62
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	63
ALLEGATO (<i>Documentazione del Governo</i>)	64
AVVERTENZA	63

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge C. 1762, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008, recante « Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali » e C. 1774, di conversione del decreto-legge n. 157 del 2008, recante « Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio ».	
Audizione dei rappresentanti dell'Organismo italiano di contabilità (OIC)	70

Audizione dei rappresentanti della UIL	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
AVVERTENZA	70

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-00360 Ciocchetti: Sui ricorsi relativi all'inserimento in graduatoria di dirigenti scolastici .	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-00395 Pes: Tagli all'organico dei docenti, anche di sostegno e impiegati nei CTP, nella Regione Sardegna	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	75
5-00385 Siragusa: Tagli all'organico dei docenti di sostegno nella Regione Sicilia	72
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	78
5-00368 Garagnani: Sul comportamento di docenti di scuole elementari nella città di Bologna .	72
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	79

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, di associazioni di dirigenti scolastici, insegnanti e insegnanti precari, associazioni di studenti e di genitori e dell'on. prof. Luigi Berlinguer, presidente del « Comitato di lavoro nazionale per l'apprendimento pratico della musica », nell'ambito dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36) ...	72
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 32 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Tex97 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Aria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Fondi italiani per le infrastrutture (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di RNA (Radio nazionali associate) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	84

X Attività produttive, commercio e turismo

AVVERTENZA	85
<i>ERRATA CORRIGE</i>	85

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /A	86
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi	86
AVVERTENZA	86

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.	
Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di Farindustria, dell'EMA (European Medicines Agency) e del Comitato nazionale di bioetica .	87

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco e C. 635 Polledri e Rivolta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Sull'ordine dei lavori	88
AVVERTENZA	88

XIII Agricoltura

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERE:

Incontro con una delegazione di parlamentari dell'Indonesia	89
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Shark Alliance sulla pesca degli squali	89
---	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	89
-----------------------------	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Testo base C. 22 Zeller e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Atto n. 23 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	93
AVVERTENZA	96

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (S. 1083 Governo) (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	97
<i>ALLEGATO 1</i> (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (S. 847 Governo) (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	99
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	105
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	107
DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (S. 1108 Governo) (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	100
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	108
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	110
Sulla pubblicità dei lavori	110
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	111
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza	112
Comunicazioni del Presidente	112

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,46



16SMC000800